



NORME DI ATTUAZIONE

del Piano di Parco

- VARIANTE 2007 -

**Approvato con deliberazione della Giunta provinciale
11 settembre 2008 n. 2306**

CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ART.1 - FINALITA' GENERALI DEL PIANO.....	7
ART. 2 - EFFETTI DEL PIANO	7
ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO	8
ART. 4 - PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO	8
ART. 5 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE	9

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ART. 6 - ZONIZZAZIONE	12
-----------------------------	----

RISERVE SPECIALI

ART. 7 - RISERVA SPECIALE PER LA TUTELA DELLA ZONA CAMPA - TOVEL S1	12
ART. 8 - RISERVA SPECIALE PER LA TUTELA DEL LAGO DI TOVEL - S2	13
ART. 9 - RISERVE SPECIALI PER LA TUTELA DEI BIOTOPHI – S3.....	14
ART. 10 - RISERVE SPECIALI D'INTERESSE SCIENTIFICO - S4	15
ART. 11 - RISERVE SPECIALI FORESTALI - S5.....	16
ART. 11 bis - RISERVA SPECIALE A NATURALITA' COLTURALE DI GERMENEGA E SINICIAGA – S6.....	16

RISERVE INTEGRALI

ART. 12 - ZONA A- RISERVE INTEGRALI	17
---	----

RISERVE GUIDATE

ART. 13 - ZONA B1 - ALPI E RUPI	18
ART. 14 - ZONA B2 - BOSCHI AD EVOLUZIONE NATURALE	19
ART. 15 - ZONA B3 - BOSCHI A SELVICOLTURA NATURALISTICA	19
ART. 16 - ZONA B4 - PASCOLI.....	20
ART. 18 - ZONA B6 - PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO.....	20

RISERVE CONTROLLATE

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE.....	21
---	----

CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

ART. 20 - TUTELA DELLE ACQUE.....	24
-----------------------------------	----

ART. 21 - TUTELA DEI GHIACCIAI.....	24
ART. 22 - TUTELA DEI GEOSITI.....	24
ART. 23 - TUTELA DEI GIACIMENTI DI MINERALI E DI FOSSILI.....	25
ART. 24 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI	25
ART. 25 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI	25
ART. 26 – CONSERVAZIONE DELLA FAUNA.....	26
ART.27 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA	26
ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DELLA MESSA A NORMA E RECUPERO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ESISTENTI.....	27
ART. 29 - RECUPERO AMBIENTALE.....	28

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 31 - SENTIERISTICA E VIABILITA'	28
ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI.....	29
ART. 33 - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE	30

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO	32
---	----

CAPO VI - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA	42
ART. 36 - SANZIONI.....	43
ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	43

NB: Nelle norme che seguono si farà riferimento alle seguenti definizioni:

- residenti: si tratta degli abitanti anagraficamente censiti nei comuni interessati dagli areali a cui la norma si riferisce in modo specifico. Pertanto in qualche caso si intendono esclusivamente quelli di un singolo Comune, in altri casi, più in generale, si intendono quelli di tutti i Comuni coinvolti dalla prescrizione;
- aventi diritto: si tratta di coloro che posseggono la titolarità di un diritto sull'uso di un bene in base agli ordinamenti vigenti o a contratti o convenzioni (attività agro-silvo-pastorali, usi civici, attività venatoria e di pesca, attività manutentive, di vigilanza e di servizio);
- risorse riproducibili: definizione riferita alla sola componente vegetale dell'ecosistema (con esclusione della componente animale).

Viene precisato che le autorizzazioni rilasciate dal Parco ai sensi delle presenti Norme non assorbono le autorizzazioni di competenza di altri Enti.

CAPO I - QUADRO OPERATIVO DI CARATTERE GENERALE

ART.1 - FINALITA' GENERALI DEL PIANO

- 1.1. Il Piano del Parco Naturale Adamello-Brenta, successivamente indicato come Piano o PdP, indica gli obiettivi e gli strumenti della disciplina urbanistica e territoriale delle risorse ambientali, naturali, storico-culturali ed economiche disponibili.
- 1.2. Il PdP costituisce un progetto-quadro di conservazione ambientale e a questo fine indica i limiti, le prescrizioni e i divieti per l'uso del territorio, nonchè le previsioni ed innovazioni necessarie ed opportune per conseguire la tutela e l'uso sociale e turistico dell'ambiente naturale. A questo fine il PdP indica gli obiettivi generali e le priorità d'intervento, i settori entro cui appare necessario promuovere nuove conoscenze ed attivare la pianificazione di livello subordinato da attivare con piani di settore, di dettaglio e/o particolareggiati di cui all'Art. 4 seguente.
- 1.3. Il PdP è costituito dai seguenti elaborati:
- 1.3.1.n° 29 tavole analitiche (TAV. 1-29) per la descrizione dello stato di fatto, che potranno avere valore di conoscenza e riferimento per tutte le operazioni di valutazione e gestione del Piano;
 - 1.3.2.n° 6 tavole valutativo-diagnostiche (TAV. 30-35) per la individuazione delle proposte operabili nei vari settori d'intervento del PdP;
 - 1.3.3.n° 4 tavole di progetto (TAV. 36-39) per i riferimenti normativi e d'indirizzo di cui alle presenti Norme di Attuazione;
 - 1.3.4.n° 2 tavole di proposta (TAV. 40-41) per i futuri sviluppi su base provinciale ed interregionale del sistema delle aree protette della regione alpina circostante;
 - 1.3.5.le presenti Norme di Attuazione;
 - 1.3.6.l'Elenco Manufatti che riporta per ogni manufatto censito la classe di riferimento;
 - 1.3.7.n° 13 progetti-norma che prescrivono indirizzi di gestione settoriale e/o predispongono le specifiche necessarie per la messa a regime della politica di conservazione ambientale prevista dal PdP su temi o aree particolarmente strategiche; i progetti-norma vengono di volta in volta avviati in tutto o in parte:
 - 1.3.7.1. - mediante i Programmi annuali di gestione di cui all' Art. 24 L.P. 18/88;
 - 1.3.7.2. - con una delle modalità previste dal seguente Art. 4;
 - 1.3.7.3. - con regolamenti d'uso e protocolli d'intesa approvati dalla Giunta Esecutiva.
 - 1.3.8.Il Rapporto di sintesi, per un inquadramento ed una presentazione generale delle principali problematiche affrontate e degli strumenti adottati.
 - 1.3.9.l'Elenco ufficiale dei siti di interesse geomorfologico di cui all'art. 22 seguente;
 - 1.3.10. l'Elenco ufficiale degli alberi monumentali, di cui all'art. 24 seguente.
- 1.4. Il PdP con tutti i suoi elaborati ha valore prescrittivo e normativo di tipo urbanistico-territoriale all'interno del confine del Parco come definito dal Piano Urbanistico Provinciale approvato con L.P. 7.8.2003, n.7, successivamente definito PUP, mentre ha valore indicativo per le aree esterne ad esso.
- 1.5. Il PdP istituisce altresì norme di regolamento generale per il prelievo delle risorse riproducibili, per il comportamento dei visitatori, per la organizzazione degli accessi, ecc., indicando di volta in volta la necessità di redigere più specifici regolamenti di settore su temi o contesti particolari.

ART. 2 – EFFETTI DEL PIANO

- 2.1. Le prescrizioni del PdP sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all'interno del Parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle presenti norme.
- 2.2. Il PdP entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione da parte della Giunta Provinciale nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- 2.3. Il PdP ha efficacia a tempo indeterminato; tuttavia, tenendo conto dell'approfondimento delle conoscenze ambientali promosso dal Parco, nonchè dell'evolversi della situazione socio-economica propria del territorio considerato dal PdP, è prevista una verifica tecnica e un bilancio degli obiettivi conseguiti ogni

biennio successivo alla data di approvazione del PdP. E' sempre ammessa la presentazione di varianti parziali per la correzione o l'aggiornamento di aspetti di settore, mentre una revisione generale del PdP è prevista entro 10 anni dalla stessa data, con l'eventuale predisposizione di un'apposita variante-quadro. Eventuali modifiche inerenti la zonizzazione e la programmazione territoriale dovranno essere proposte d'intesa con i Comuni o altri Enti a carattere amministrativo territorialmente interessati.

2.4. A decorrere dalla data di deliberazione del Comitato di gestione della proposta di piano, le previsioni di natura urbanistica-edilizia in essa contenute sono soggette alla disciplina di salvaguardia di cui all'art. 64 della L.P. 5/9/1991, n.22.

2.5. A seguito dell'approvazione del PdP, entro il territorio del Parco, cessano di avere efficacia tutti gli strumenti urbanistici di grado subordinato al Piano Provinciale.

ART. 3 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL PIANO

3.1. Per la realizzazione delle finalità generali del Parco, oltre alla attuazione ordinaria della presente normativa per quanto attiene le destinazioni d'uso del suolo (Tav. 36), le politiche di gestione ambientale e delle risorse individuabili come gestione attiva (Tav. 37) e i servizi ed infrastrutture (Tav. 38), il PdP si attua in tempi successivi mediante:

- 3.1.1. progetti curati dall'Ente Parco per la tutela attiva o per la gestione diretta di beni o manufatti, ivi compresi i piani di attuazione e/o particolareggiati di cui al successivo Art.4;
- 3.1.2. convenzioni per l'esecuzione delle previsioni del PdP e dei singoli strumenti di attuazione;
- 3.1.3. programmi di intervento e regolamenti di esecuzione redatti ed approvati a norma delle leggi vigenti;
- 3.1.4. avvio delle procedure di verifica dei manufatti edilizi classificati I "manufatto incongruo" di cui all'art. 34 delle presenti norme e riportati in tav. 37;
- 3.1.5. acquisizione dei diritti reali, assunzioni in affitto e/o deliberazioni di accordi relativa ai beni immobili identificati nelle planimetrie del PdP, previsti quali servizi funzionali del parco o la cui gestione è eminentemente finalizzata agli obiettivi naturalistico-ambientali, con esclusione di qualsiasi altra possibilità d'uso;
- 3.1.6. corresponsione di indennizzi per il mancato reddito derivante ai proprietari dei beni interessati dal Parco, a seguito dell'attuazione di particolari restrizioni all'uso delle risorse disponibili, ai sensi degli Art.li 26 e 30 L.P. 18/88;
- 3.1.7. azione di vigilanza sul territorio del Parco e segnalazione per competenza ai Sindaci territorialmente competenti di eventuali edifici o manufatti abusivi non condonati incompatibili con le finalità del Parco;
- 3.1.8. concorso di Enti o di privati alla realizzazione delle singole iniziative previste dal PdP;
- 3.1.9. incentivi finanziari rivolti ai soggetti pubblici e/o privati che debbano effettuare interventi diretti di restauro di manufatti edilizi, al recupero ambientale e alle altre attività previste dal PdP, comprese le attività finalizzate allo sviluppo socio-economico delle genti residenti nei Comuni del Parco Naturale.

3.2. Ai sensi dell'Art. 24 L.P. 18/88, il Comitato di gestione, entro il 30 novembre di ogni anno, delibera il Programma annuale di gestione, che costituisce il documento tecnico-programmatico attraverso il quale sono individuate le priorità e si organizzano le concrete fasi attuative del Piano, con le specifiche dell'Art. 4 seguente. I Regolamenti e gli altri strumenti di carattere integrativo e attuativo del PdP, la cui adozione è rimandata dalle presenti Norme al Programma annuale di gestione, salvo diversa specifica mantengono valore a tempo indeterminato.

3.3. Salvo quanto diversamente specificato nei successivi articoli, le modalità di gestione delle attività silvopastorali sono demandate agli strumenti di pianificazione previsti dalle leggi vigenti. Tali piani sono sottoposti all'approvazione della Giunta esecutiva sentito il Comitato scientifico e una specifica commissione tecnica nominata dal Comitato di gestione.

ART. 4 - PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO

- 4.1. Il Comitato di Gestione del Parco, d'intesa con gli Enti proprietari territorialmente interessati (Comuni, Comunità delle Regole Spinale e Manez e A.S.U.C.), predisporre progetti di attuazione, che verranno attivati all'interno del Programma annuale di gestione.
- 4.2. Essi sono predisposti per i casi ed i settori funzionali per i quali è necessario un intervento di carattere integrativo ed attuativo del PdP, per il tramite dei Programmi annuali di gestione. I progetti attuativi potranno essere elaborati ed attivati anche per stralci. Di seguito vengono elencati:
- 4.2.1.1) Progetto per la sopravvivenza dell'Orso bruno delle Alpi;
 - 4.2.2.2) Tutela della qualità delle acque di tutti i corpi idrici, con particolare riguardo al lago di Tovel;
 - 4.2.3.3) Progetto di gestione sostenibile della Val Genova con particolare riguardo a: rinaturalizzazione del Sarca di Genova, dalla Piana di Bedole alla Diga di S.Stefano; riordino paesaggistico-naturalistico delle opere stradali e del fondovalle; gestione e valorizzazione della riserva forestale e degli altri siti di particolare rilevanza naturalistica; gestione dei servizi, dalla mobilità, alla creazione di percorsi natura, all'accoglienza dei visitatori;
 - 4.2.4.4) Progetto per la tutela dell'alpicoltura e per la messa in valore degli aspetti ambientali e paesaggistici delle aree a pascolo;
 - 4.2.5.5) Progetti di recupero ambientale e paesaggistico delle aree degradate con particolare riferimento alla Val Nambrone e ai laghi in quota interessati dallo sfruttamento idroelettrico;
 - 4.2.6.6) Programma di recupero edilizio e funzionale degli abitati di Dengolo, di Pimont, Cavaipeda e Nagalù, Castalot e Selva; di Todesca e Ragada; di Diaga; di Clemp; come cartografati entro la Tav. 37;
 - 4.2.7.7) Progetto di recupero ambientale della viabilità e di gestione dei servizi del Lago di Tovel, e per l'eliminazione dei generatori di corrente di cui all'art. 8 seguente;
 - 4.2.8.8) Pianificazione delle esigenze di viabilità forestale per i versanti anauni del Parco.
 - 4.2.9.9) Progetto Salmerino per il recupero delle popolazioni del salmonide nei laghi del Parco;
 - 4.2.10. 10) Progetti integrati per la riqualificazione e la valorizzazione turistica sostenibile per Val Algone, Val di Breguzzo, Val Brenta, la zona Pradalago-Malghette, Vallesinella, Val Nambrone-Cornisello.
 - 4.2.11. 11) Progetto Adamello Brenta Geopark e conseguente piano di valorizzazione dei geositi individuati nell'ambito dello stesso;

ART. 5 - DIVIETI DI CARATTERE GENERALE

- 5.1. Fermi restando i divieti generali e quelli speciali imposti per le aree a parco prescritti dalla legislazione provinciale, il Piano del Parco vieta all'interno del territorio pianificato, con le eccezioni contemplate dalle singole norme di attuazione, i seguenti interventi e attività:
- 5.1.1.- movimenti di terra capaci di alterare il profilo naturale del terreno, fatte salve specifiche autorizzazioni del Parco e salvo quanto previsto agli articoli seguenti;
 - 5.1.2.- opere di regimazione dei corsi d'acqua che comportino rilevanti manufatti o opere murarie in vista, salvo casi di comprovata necessità;
 - 5.1.3.- opere di derivazione d'acqua e modifica degli invasi dai laghi naturali per scopo idroelettrico, salvo i casi previsti dall'Art. 20 seguente;
 - 5.1.4.- sottrazione permanente di aree boscate che siano lesive, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di tutela e conservazione ambientale, salvo quanto previsto dall'Art. 19 e fatti salvi gli interventi finalizzati al recupero delle aree a pascolo nelle riserve guidate e controllate, previa autorizzazione del Parco che ne verifica la compatibilità ambientale;
 - 5.1.5.- nuove cave di qualsiasi tipo;
 - 5.1.6.- discariche, e depositi di rifiuti o materiali di qualsiasi tipo, fatti salvi i depositi temporanei connessi a cantieri autorizzati;
 - 5.1.7.- utilizzo di pesticidi, sostanze diserbanti o disseccanti, e concimi chimici;

- 5.1.8.- mercati ambulanti e depositi e accumuli di merci all'aperto, fatte salve le autorizzazioni in essere e le tradizionali attività agro-silvo-pastorali;
- 5.1.9.- depositi di roulotte e campers;
- 5.1.10. - impianti di piscicoltura;
- 5.1.11. - nuove strade veicolari, ivi comprese quelle forestali, ad eccezione di quelle previste ai fini dello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali nello specifico progetto attuativo di cui all'art.4 o nei piani di assestamento forestale; sono inoltre consentite strade provvisorie di servizio ai cantieri autorizzati, previo parere del Parco che accerta la compatibilità dell'intervento con le esigenze conservazionali e l'insussistenza di valide alternative tecniche; tali strade provvisorie saranno obbligatoriamente oggetto di intervento di ripristino ambientale al termine di loro specifico utilizzo e comunque entro il termine fissato dal Parco;
- 5.1.12. - nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'Art. 31 seguente, fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti e realizzati dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione naturalistica;
- 5.1.13. - la costruzione e gestione di complessi turistici ricettivi all'aperto;
- 5.1.14. - il campeggio libero, fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco, e fatti salvi i campeggi mobili come definiti dalla L.P. 13.12.90, n. 33 nelle aree appositamente individuate nella tav. 38 del PdP;
- 5.1.15. - l'allestimento di strutture mobili di riparo (tensostrette) fatte salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Parco sulla base dei criteri fissati nell'ambito di un Regolamento approvato entro il Programma annuale di gestione che detterà prescrizioni relativamente a ubicazione, periodo di utilizzo, colori e dimensioni, le quali non potranno comunque superare i 200 mq ; per quanto concerne le tende ombreggianti si rimanda all'art. 34.10.13 (classe XIV – altre strutture ricettive e turistiche).
- 5.1.16. - interventi edilizi ex novo, ad eccezione di quelli appositamente previsti nelle singole riserve per il recupero del patrimonio esistente e la ricostruzione sugli antichi ruderi, con le indicazioni di cui all'Art. 34 delle presenti Norme; in deroga sono ammesse le costruzioni funzionali alla gestione dei flussi viari e dei servizi del Parco, autorizzate nell'ambito dei programmi annuali di gestione, e quanto previsto agli articoli 19 e 34, nonché l'allestimento di strutture mobili e occasionali a supporto di manifestazioni autorizzate dalla Giunta esecutiva;
- 5.1.17. - la pavimentazione o bitumazione ex novo delle strade esistenti, a parte i casi espressamente previsti per specifiche esigenze entro i programmi annuali di gestione, oltre alla possibilità di manutenzione del manto di usura per quelle già pavimentate o bitumate;
- 5.1.18. - la costruzione di nuovi parcheggi, oltre quelli appositamente previsti nella Tav. 38 e quelli che potranno essere previsti per specifiche esigenze entro i Programmi Annuali di Gestione;
- 5.1.19. - il sorvolo a motore ai sensi e con le deroghe della L.P. 5/96;
- 5.1.20. - nuovi attraversamenti di linee elettriche aeree ad alta tensione;
- 5.1.21. - rilevanti infrastrutture tecnologiche, anche in ampliamento di situazioni esistenti, compresa la posa in opera di paraboloidi, antenne e impianti di trasmissione dati, al di fuori delle aree previste nella Tav. 38.
- 5.1.22. – l'allestimento di qualsiasi pubblicità commerciale all'aperto, salvo quanto previsto all'art. 19 e quanto segue:
- a) insegne o cartelli indicatori di esercizi pubblici, non luminosi, collocati nelle immediate vicinanze o sull'edificio stesso, previa autorizzazione del Parco;
- b) segnaletica relativa agli esercizi pubblici, collocati a distanza dagli stessi, predisposti secondo un manuale tipologico approvato dal Parco;
- 5.1.23. – l'emissione di suoni e rumori capaci di molestare gli animali ed il godimento dei valori ambientali da parte dei visitatori, fatte salve le attività regolamentate da leggi di settore. In particolare è vietata l'installazione e l'utilizzo di apparati per la diffusione sonora all'esterno degli edifici. Sono consentite le manifestazioni canore e musicali di carattere culturale e

tradizionale. Sono altresì eccezionalmente consentite manifestazioni musicali diverse da quelle sopra evidenziate, previa autorizzazione della Giunta esecutiva;

- 5.1.24. - le manifestazioni pirotecniche;
- 5.1.25. - l'allestimento di insegne luminose e di impianti fissi di illuminazione di qualsiasi tipo non a servizio degli edifici, fatti salvi gli impianti esistenti;
- 5.1.26. - l'impiego di motoslitte e di gatti delle nevi al di fuori delle piste e delle aree innevate necessarie per l'esercizio sportivo dello sci, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19 e quanto segue:
- permessi rilasciati dal Parco, previo assenso dei proprietari, per necessità di studio, di ricerca, o di servizio;
 - permessi rilasciati dal Sindaco per esigenze delle Amministrazioni pubbliche;
 - permessi rilasciati dal Parco, limitatamente al transito su strada, ai gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per soli motivi di servizio, escludendo il trasporto della clientela, fatto salvo quanto previsto all'art. 19;
 - la battitura, con gatti delle nevi, di tracciati alternativi alle piste, individuati per accertate esigenze di servizio e sicurezza, previa autorizzazione del Parco che ne verifica la compatibilità ambientale;
 - la battitura di percorsi escursionistici limitatamente ai tracciati delle strade forestali, previa autorizzazione del Parco che ne verifica la compatibilità ambientale;
- 5.1.27. - l'immersione subacquea e l'uso di natanti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8; sono fatti salvi, inoltre, servizi di interesse pubblico, motivi di ricerca scientifica autorizzata dal Parco, nonché particolari iniziative e manifestazioni previste nel Programma annuale di gestione.
- 5.1.28. - impiego di veicoli per diporto, tipo quad, su strade innevate in tutto o in parte, ad esclusione delle strade statali;
- 5.1.29. - svolgimento di competizioni o manifestazioni motoristiche ad esclusione di quelle effettuate su strade statali;
- 5.1.30. - accensione di fuochi all'aperto al di fuori degli appositi focolari fissi predisposti allo scopo; il Parco collabora con le autorità preposte alla prevenzione e repressione degli incendi;
- 5.1.31. - molestia agli animali e alle piante, compresa la raccolta di uova, larve, nidi e il collezionamento di piante e fiori, salvo i casi consentiti dalle specifiche Leggi in materia
- 5.1.32. - il prelievo e l'asporto di minerali e fossili salvo permessi rilasciati dal Parco per necessità di studio e ricerca scientifica;
- 5.1.33. - il recupero dei reperti bellici, salvo quanto previsto dalla vigente legislazione di settore;
- 5.1.34. - la realizzazione di strutture, fisse o mobili, da adibire a parco divertimenti, salvo i casi autorizzati dalla Giunta esecutiva in funzione della particolare ubicazione e delle caratteristiche costruttive.

CAPO II - DESTINAZIONI D'USO E GESTIONE AMBIENTALE

ART. 6 - ZONIZZAZIONE

6.1. Il territorio del Parco è suddiviso in riserve integrali, guidate e controllate, individuate nel rispetto delle previsioni dell'Art. 11 delle Norme di Attuazione del PUP.

6.2. Il PdP individua inoltre le seguenti riserve speciali rivolte alla tutela di endemismi o contesti ambientali particolarmente complessi. Tali riserve speciali si sovrappongono alle riserve di cui al precedente comma:

6.2.1.S - RISERVE SPECIALI

6.2.1.1. S1 - tutela della Campa - Tovel - (Art. 7)

6.2.1.2. S2 - tutela del Lago di Tovel - (Art. 8)

6.2.1.3. S3 - tutela dei biotopi - (Art. 9)

6.2.1.4. S4 - riserve d'interesse scientifico (Art. 10)

6.2.1.5. S5 - riserve forestali (Art. 11)

6.2.1.6. S6 - riserva a naturalità culturale di Germenega e Siniciaga (art. 11 bis)

6.2.2.A - RISERVE INTEGRALI (Art. 12)

6.2.3.B - RISERVE GUIDATE

6.2.3.1. B1 - alpi e rupi (Art. 13)

6.2.3.2. B2 - boschi ad evoluzione naturale (Art. 14)

6.2.3.3. B3 - boschi a selvicoltura naturalistica (Art. 15)

6.2.3.4. B4 - pascoli (Art. 16)

6.2.3.5. B6 - prati e coltivi, insediamento sparso (Art. 18)

6.2.4.C - RISERVE CONTROLLATE (Art. 19).

6.3. Le riserve speciali contraddistinguono aree per le quali debbono essere raggiunti nuovi equilibri di tutela, secondo criteri fissati dalle relative norme di attuazione. In considerazione della loro peculiare natura costituiscono zone che si sovrappongono alle riserve integrali, guidate e controllate, nelle quali è suddiviso il territorio del Parco, non riducendo la superficie delle stesse. Le norme di attuazione delle riserve S1, S2 e S3, prevalgono su quelle ordinarie relative alle riserve A, B e C. Le norme di regolamentazione delle riserve S4, S5 e S6 si applicano solo a seguito della loro attivazione ai sensi degli articoli 10, 11 e 11bis, prevalendo su quelle ordinarie relative alle riserve A, B e C. Laddove le riserve speciali si sovrappongono tra loro, in caso di contrasto prevalgono le norme più restrittive.

RISERVE SPECIALI

ART. 7 - RISERVA SPECIALE PER LA TUTELA DELLA ZONA CAMPA - TOVEL S1

7.1. La riserva speciale S1 Campa – Tovel (Tav. 37) identifica un'area di "primaria importanza" per le sue eccezionali caratteristiche ambientali, principalmente connesse alla presenza costante dell' orso bruno, alla grande varietà di specie animali e vegetali presenti e all'elevato grado di naturalità che la caratterizza.

7.2. Alla Riserva S1 sono interessati i territori dei seguenti Comuni: Tuenno, Terres, Flavon, Cunevo, Denno, Campodenno, Sporminore, Spormaggiore.

7.3. In materia di viabilità, è ammessa solo la realizzazione delle strade forestali e piste d'esbosco ad esclusivo servizio del bosco previste dal progetto di attuazione relativo alla pianificazione delle esigenze di viabilità forestale per i versanti anauni del Parco di cui all'art. 4 delle presenti Norme, e che risultino ammissibili a seguito dell'istruttoria di Valutazione di incidenza. Su tali strade sarà vietata la circolazione con veicoli a motore, ad eccezione di quelli adibiti alla sorveglianza ed alla gestione dei patrimoni forestali nonché di quelli impiegati per lo svolgimento di pubblici servizi o funzioni. La medesima regolamentazione della circolazione vige anche sulle seguenti strade forestali della Riserva S1

Val Cavai (Tuenno)

Valcava (Terres)

Seslavina (Terres)
 Traversare basse (Terres)
 Rais (Denno)
 Dos de la tana (Flavon-Terres)
 Dal Mont (Flavon)
 Sega vedra (Tuenno)
 Duron (Tuenno)
 Pozza dele Stele (Tuenno)
 Strada del lavin (Tuenno)
 Too del fovo (Tuenno)
 Stomblari (Tuenno)
 Selvata (Campodenno)
 Mancaiana-Denno, (Campodenno-Cunevo)

Per la realizzazione di piste forestali, giudicate compatibili con gli obiettivi di conservazione del Parco, si rimanda a quanto previsto dall'art. 31 seguente.

7.4. Le attività venatorie e la pesca sono riservate solo agli aventi diritto, ai sensi dell'Art. 44 della L.P. 23.5.2007, n. 11. Eventuali restrizioni temporali all'esercizio venatorio potranno essere fissate per il tramite del Programma annuale di gestione, sulla base di eventuali emergenze faunistiche che dovessero emergere nel tempo.

7.5. Ad eccezione dei residenti nei Comuni interessati dalla Riserva S1 è vietato abbandonare i sentieri e allontanarsi dalle aree di pertinenza delle strutture ricettive turistiche e agropastorali fatte salve le attività di servizio, di ricerca scientifica e agro-silvo-pastorali.

7.6. I prelievi delle risorse riproducibili sono consentiti in modo riservato ai soli residenti dei Comuni interessati dalla Riserva S1.

7.7. La riserva S1 – Tutela della Campa e Tovel è segnalata da appositi cartelli posti ai confini e sui sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle norme di tutela.

ART. 8 - RISERVA SPECIALE PER LA TUTELA DEL LAGO DI TOVEL - S2

8.1. La riserva speciale S2 (Tav. 37) individua il sottobacino idrico da cui dipende lo stato ambientale del lago di Tovel.

8.2. Valgono le norme di cui all'Art. 7, laddove l'area è compresa entro quella dichiarata di "Riserva speciale S1";

8.3. Il PdP prevede la promozione di un progetto attuativo di cui all'Art. 4 delle presenti Norme per il recupero ambientale della viabilità, per la gestione dei servizi, e per l'eliminazione dei generatori di corrente (motori a scoppio, gruppi elettrogeni e impianti di riscaldamento che utilizzano carburanti di qualsiasi natura), privilegiando la centralizzazione della produzione di energia elettrica possibilmente tramite l'individuazione di metodologie a basso impatto e/o innovative;

8.4. Il progetto attuativo di cui al comma precedente prevederà l'interdizione al traffico della strada lungolago, previo ripristino naturalistico delle scarpate e di parte dell'attuale carreggiata, al fine di adibirlo permanentemente a sentiero pedonale percorribile anche da portatori di handicap. A seguito della pedonalizzazione della strada, il tracciato lungolago sarà percorribile unicamente a piedi;

8.5. In considerazione dello straordinario valore naturalistico e della rinomanza dell'area, il PdP prevede gli interventi necessari alla tutela e al godimento dell'ambiente da parte dei visitatori del parco, nonché alla ricerca scientifica e all'utilizzo delle risorse per le attività didattiche ed educative, ed in particolare le seguenti:

- 8.5.1.- promozione della ricerca scientifica sul Woloszynskya coronata Thompson ed in particolare sulle modalità di ripristino delle condizioni straordinarie di popolamento delle acque del lago;
- 8.5.2.- continuo monitoraggio della rete fognante circumlacuale e relativo depuratore, effettuato dal Comune, con obbligo per i proprietari di rifacimento dei tratti o degli impianti eventualmente mancanti, dissestati o non funzionanti;
- 8.5.3.- promozione della progressiva acquisizione in proprietà da parte del Parco di tutto il patrimonio edilizio residenziale e alberghiero esistente sulle sponde del lago e nelle sue

pertinenze, qualora e di volta in volta che i privati proprietari di questi beni intendano stipulare con l'Ente Parco atti di vendita dei manufatti edilizi esistenti; detta acquisizione è pertanto consensuale e non prevede vincoli preordinati all'espropriazione;

8.5.4.- abbandono e cauta rimozione programmata degli edifici, mano a mano che questi siano divenuti di proprietà pubblica;

8.5.5.- continuo monitoraggio delle acque del lago, con particolare riguardo alla presenza di inquinanti, di alghe, di fenomeni di eutrofizzazione e di carenza di fitoplancton;

8.5.6.- manutenzione ordinaria dei sentieri pedonali e delle piazzole di sosta, con divieto di lastricatura di qualunque tipo e/o di spargimento di cloruro di calcio o di qualsiasi altra sostanza in uso per la manutenzione del manto stradale;

8.5.7.- regolamentazione delle modalità di pesca nel lago e di gestione delle immissioni di avanotti nei torrenti del sottobacino, secondo quanto previsto dalla Carta ittica di cui alla L.P. 12.12.1978 n. 60, richiamata dall'art. 44 della L.P. 23.5.2007, n. 11;

8.5.8.- in deroga al divieto di cui all'art. 5, è consentito nel lago l'uso di natanti secondo uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione;

8.6. Per il patrimonio abitativo privato esistente nella zona circumlacuale è fatto obbligo ai proprietari di allacciare tutti gli scarichi (acque bianche e nere) alla rete fognaria comunale. Qualora l'allacciamento non risultasse tecnicamente possibile è consentita l'adozione di fosse a tenuta stagna che verranno periodicamente sottoposte a controllo da parte del Parco.

8.7. Le tradizionali attività di tipo agro-silvo-pastorale in tutta l'area sono mantenute secondo gli usi locali, salvo quanto previsto nelle aree di riserva S1 di cui all'Art. 7.

ART. 9 - RISERVE SPECIALI PER LA TUTELA DEI BIOTOPI – S3

9.1. La riserva speciale S3 identifica le aree di particolare pregio naturalistico, precedentemente individuate come biotopi di interesse provinciale e comunale, ora denominati Biotopi del Parco. Essi sono individuati sulla Tav. 37 secondo il seguente elenco:

9.1.1. Malga Val di Fumo (Daone)

9.1.2. Pian della sera (Daone)

9.1.3. Matarot (Spiazzo)

9.1.4. Brusè (Spiazzo)

9.1.5. Malga Lares (Massimeno)

9.1.6. Pian degli Uccelli (Pinzolo)

9.1.7. Paludi del Dosson (Fratta del Bagol) (Pinzolo)

9.1.8. Paludi di Bocenago (Pinzolo)

9.1.9. Paludi di Darè (Pinzolo).

9.1.10. Piazzetta (Pinzolo)

9.1.11. Rio Falzè (Pinzolo)

9.1.12. Malga Zeledria (Pinzolo)

9.1.13. Malga Flavona (Tuenno)

9.1.14. Stablo Marc (Tione)

9.2. Le modalità di conservazione di tali riserve saranno dettagliate da appositi piani di gestione, approvati nell'ambito dei Programmi annuali di gestione, sentito il parere delle Amministrazioni territorialmente competenti.

9.3. Fino all'approvazione dei piani di gestione, il PdP ammette la prosecuzione delle tradizionali attività di carattere agro-silvo-pastorale secondo gli usi locali e l'attività venatoria, mentre dispone vincoli di tutela di carattere generale che comportano:

9.3.1. il divieto di modificare o alterare in alcun modo gli elementi che compongono il biotopo;

9.3.2. il divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere o di operare scavi, cambiamenti di coltura, opere di bonifica o prosciugamento del terreno.

9.4. Fermo restando il divieto generalizzato di raccolta di fiori e di piante erbacee, la raccolta di funghi e di frutti del sottobosco è riservata ai residenti dei Comuni interessati dalla Riserva.

Per quanto concerne la disciplina degli accessi è proibito uscire dai sentieri segnalati fatti salvi i casi connessi alla vigilanza, alla ricerca scientifica autorizzata dal Parco, ai servizi di interesse pubblico e allo svolgimento delle attività autorizzate di cui sopra.

9.5. Le riserve di tutela dei biotopi sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e sui sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle norme di tutela.

ART. 10 - RISERVE SPECIALI D'INTERESSE SCIENTIFICO - S4

10.1. Il PdP individua come riserve di interesse scientifico le riserve speciali (S4) costituite da aree selezionate, rappresentative di contesti territoriali diversi fra loro, che costituiscono veri e propri "trasetti tipologici" dell'ambiente alpino, comprese di norma entro sottobacini idrografici unitari, dalle alte quote al fondovalle. Per il tramite del programma annuale di gestione, e previo accordo con le amministrazioni proprietarie, possono essere attivate altre aree destinate a riserva di interesse scientifico. .

10.2. Al fine di istituire in queste aree attività di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, il Parco, ai sensi dell'Art. 25 L.P. 18/88, promuove la stipula di apposite convenzioni con gli enti proprietari per l'affitto o per l'acquisizione in uso permanente delle aree relative, anche con lievi variazioni rispetto alla perimetrazione della cartografia (tav.36 e 37) derivanti da osservazioni eseguite in loco.

10.3. Qualora l'acquisizione sia andata a buon fine, dal momento della sottoscrizione dell'apposito contratto o convenzione, nelle aree suddette ogni attività di utilizzo, di permanenza antropica o di prelievo delle risorse di qualunque tipo è rigorosamente proibita, anche ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b) della L.P. 23.5.2007, n.11. In questo caso, la percorribilità esclusivamente pedonale di queste aree sarà limitata ai sentieri esistenti con divieto assoluto di abbandonarli, salvo per motivi di servizio, di ricerca scientifica e/o di gestione naturalistica delle risorse ambientali, previa autorizzazione scritta del Direttore del Parco.

10.4. Ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, la Giunta del Parco, sulla base dell'esperienza, provvederà ad emanare un regolamento per il rilascio di detti permessi, sentito il Comitato Scientifico, con precisazione dei casi in cui è obbligatorio che il visitatore, ancorchè sollecitato da motivazioni scientifiche, sia accompagnato dal personale del Parco.

10.5. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve S4 e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.

10.6. Su proposta del Direttore del Parco, sentito l'Ente proprietario, potranno essere consentiti su queste zone, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario; su delibera conforme della Giunta esecutiva, sentito il Comitato Scientifico, potranno essere consentiti prelievi di controllo e interventi di selezione zoo-sanitaria (prelievi faunistici necessari per la presenza o per prevenire patologie di particolari gravità, ecc.), con l'ausilio dei locali aventi diritto.

10.7. Le riserve d'interesse scientifico non sono recintate ma sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e sui sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.

10.8. Fino a che l'acquisizione prevista al 2° comma del presente Articolo non vada a buon fine, le aree sono definite dalle specifiche destinazioni d'uso del suolo di cui alla Tav. 36 del PdP con l'applicazione delle relative norme di attuazione.

ART. 11 - RISERVE SPECIALI FORESTALI - S5

11.1. Il PdP individua come riserve forestali le riserve speciali (S5), costituite da formazioni forestali di alto interesse naturalistico che costituiscono aree di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale ed incontrollata degli ecosistemi forestali. Per il tramite del programma annuale di gestione, e previo accordo con le amministrazioni proprietarie, possono essere attivate altre aree destinate a riserva speciale forestale..

11.2. Al fine di istituire in queste aree attività di osservazione scientifica dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, ai sensi dell'Art. 25 L.P. 18/88, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con gli enti proprietari per l'affitto o per l'acquisizione in uso permanente delle aree relative e dei manufatti ivi presenti, anche con lievi variazioni rispetto alla perimetrazione della cartografia (tavv. 36 e 37) derivanti da osservazioni eseguite in loco.

11.3. Qualora l'acquisizione sia andata a buon fine, dal momento della sottoscrizione dell'apposito contratto o convenzione, nelle aree suddette ogni attività di carattere selvicolturale è rigorosamente proibita; la medesima convenzione potrà individuare altre eventuali limitazioni.

11.4. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.

11.5. Sono consentiti, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario. Le riserve speciali forestali non sono recintate, ma sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e su tutti i sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.

11.6. Per le attività venatorie valgono le norme di cui agli Art.li 7 e 27. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco, valgono le norme di cui agli Art.li 7, 24 e 25.

11.7. Fino a che l'acquisizione prevista al 2° comma del presente Articolo non vada a buon fine, le aree sono definite dalle specifiche destinazioni d'uso del suolo di cui alla Tav. 36 del PdP con l'applicazione delle relative norme di attuazione.

ART. 11 bis - RISERVA SPECIALE A NATURALITA' COLTURALE DI GERMENEGA E SINICIAGA
– S6

- 11.bis.1. Il PdP con un apposito segno grafico ha individuato nella zona di Val Germenega-Siniciaga un' area silvo pastorale da sottoporre a gestione diretta del Parco.
- 11.bis.2. Al fine di istituire in quest'area attività di osservazione scientifica dell'evoluzione colturale degli ecosistemi alpini il Parco, ai sensi dell'Art. 23 della L.P. 18/88, promuove la stipula di un'apposita convenzione con l'ente proprietario per l'affitto e la gestione delle aree relative, con la diretta responsabilità e collaborazione degli attuali concessionari dei diritti di pascolo e di esbosco.
- 11.bis.3. Un apposito progetto attuativo di cui all'art. 4 punto 4) avrà il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle attività di monticazione, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli. In questo caso, l'attività di alpeggio e l'attività forestale saranno specificatamente mirate a ritrovare un loro equilibrio ottimale con le risorse naturali disponibili, in modo che la riserva a naturalità colturale si costituisca come modello per la difesa del paesaggio tradizionale e per la conduzione ottimale di un ambiente alpino antropizzato. Al progetto attuativo è altresì demandata la definitiva destinazione di tutti i manufatti edilizi esistenti.
- 11.bis.4. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione degli ecosistemi alpini sottoposti a cure colturali, con l'osservazione ed il rilevamento dei dati produttivi, del ciclo lavorativo, dei risultati ambientali sul paesaggio, nonché dei fenomeni biotici ed abiotici presenti e per la

periodica pubblicazione dei dati rilevati. Infatti, la riserva ha finalità educative e didattiche che potranno essere espletate dal Parco mediante l'organizzazione di stage, corsi, visite guidate, mostre sulla storia, l'evoluzione e le tipologie dei modi colturali tradizionali, nonché sulle cure gestionali in essere e sui loro risultati sperimentali.

- 11.bis.5. L'area rientra nelle disposizioni ordinarie di cui agli Art.li 13, 14, 15 e 16, che costituiranno l'unico riferimento normativo nel caso in cui il contratto d'affitto alla sua scadenza non dovesse essere rinnovato.
- 11.bis.6. La riserva a naturalità colturale non è recintata, ma è segnalata da appositi cartelli posti ai confini e su tutti i sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle presenti norme di tutela.
- 11.bis.7. Per le attività venatorie e di pesca valgono le norme di cui all'Art 27. Per la raccolta dei prodotti del sottobosco, valgono le norme di cui agli Art.li 24 e 25. Per i fabbricati, valgono le norme dell'Art. 34. Per gli accessi, quelle degli Art.li 31 e 32.

RISERVE INTEGRALI

ART. 12 - ZONA A- RISERVE INTEGRALI

12.1. Le riserve integrali sono costituite in prevalenza dagli ambienti alpini di alta quota, caratterizzati da un grado di antropizzazione minimo, con la consistente presenza di vaste aree indisturbate. Vi sono consentiti, oltre agli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo ai fini didattico-educativi, solo i seguenti interventi:

- 12.1.1. - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri segnalati sulla base dei disposti del seguente Art. 31;
- 12.1.2. - recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi designati a servizio del Parco o di rifugio, ristoro visitatori e simili, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche tecniche degli Art.li 33 e 34 seguenti;
- 12.1.3. - recupero e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio, predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi;
- 12.1.4. - demolizioni di manufatti incongrui di cui all'art. 34 delle presenti norme;
- 12.1.5. - manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di proprietà pubblica.

12.2. Possono essere previsti appositi progetti unitari di recupero ambientale e paesaggistico per il ripristino naturalistico di zone manomesse da sottoporre al parere del Comitato scientifico dei Parchi.

12.3. Le acque dei laghi naturali non possono essere derivate a fini idroelettrici, ad evitare la perdita di naturalità derivante dalla continua oscillazione del livello dell'acqua. Tutte le concessioni esistenti dovranno essere pertanto verificate da apposite istruttorie da riportare di volta in volta nei Programmi annuali di gestione.

12.4. Sono vietati tutti i prelievi delle risorse riproducibili. In modo rigorosamente riservato, tuttavia, questi sono consentiti solo ai residenti nei Comuni interessati dalla Riserva e secondo gli usi locali, limitatamente alla raccolta dei funghi e prodotti del sottobosco, ai sensi degli Art.li 24 e 25 seguenti. In deroga a questo principio generale, possono essere oggetto di prelievo silvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei Piani di assestamento forestale.

Inoltre, il Parco può autorizzare circoscritte attività di pascolo e monticazione sulla base di precise prescrizioni atte ad evitare interferenze negative con gli habitat naturali e con la fauna selvatica.

- 12.5. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.
- 12.6. Le attività venatorie sono riservate unicamente agli aventi diritto e limitate ai prelievi di selezione dei soli ungulati, come specificato dall'Art. 27 seguente. L'esercizio della pesca è proibito ai sensi dell'Art. 44, comma 3 della L.P. 11/07.
- 12.7. L'accesso a queste aree è consentito unicamente a piedi, con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione, fatta salva la circolazione dei veicoli impiegati per la sorveglianza, il soccorso i pubblici servizi e per l'approvvigionamento dei rifugi alpini;
- 12.8. E' vietato abbandonare i sentieri con l'unica eccezione per le attività riservate agli aventi diritto e per l'attività di scalata alpinistica.
- 12.9. Ai sensi dell'Art. 35 seguente, il Parco promuove la stipula di apposite convenzioni con Università ed Enti di Ricerca per lo studio dell'evoluzione naturale degli ecosistemi alpini, con l'osservazione ed il rilevamento dei fenomeni biotici ed abiotici presenti nelle riserve e per la periodica pubblicazione dei dati rilevati.
- 12.10. Su segnalazione del Direttore di Parco, sentito l'Ente proprietario, potranno essere effettuati, in caso di assoluta necessità, interventi di difesa ambientale di tipo straordinario; le relative proposte, fatti salvi i casi di imprevedibilità e di urgenza di cui al terzo comma dell'art. 24 della L.P. 18/88, dovranno essere riportate dal Programma Annuale di gestione del Parco.
- 12.11. Per la disciplina degli accessi, il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.
- 12.12. Le riserve integrali sono segnalate da appositi cartelli posti ai confini e sui sentieri di accesso esistenti, con l'indicazione esplicita delle norme di tutela.

RISERVE GUIDATE

ART. 13 - ZONA B1 - ALPI E RUPI

- 13.1. Gli ambienti alpini di alta quota definiti Alpi e rupi sono del tutto simili alle riserve integrali di cui all'Articolo precedente, salvo per il maggior grado di antropizzazione. In essi sono consentiti tutti gli interventi necessari per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'utilizzo didattico-educativo proprio di un parco naturale, ed in particolare le seguenti:
- 13.1.1. - manutenzione ordinaria e straordinaria della rete dei sentieri segnalati sulla base dei disposti del seguente Art. 31;
 - 13.1.2. - recupero edilizio e funzionale dei manufatti edilizi esistenti, in base alle prescrizioni normative e alle specifiche tecniche dell'Art. 34 seguente;
 - 13.1.3. - recupero e miglioramento funzionale e paesaggistico degli impianti a teleferica e relative aree di servizio predisposti per l'approvvigionamento dei rifugi;
 - 13.1.4. - demolizioni di manufatti incongrui con le finalità del Parco, di cui all'art. 34 delle presenti norme.
 - 13.1.5. - manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di proprietà pubblica
- 13.2. I prelievi delle risorse riproducibili sono regolamentati dagli Art.li 24 e 25 seguenti. Le attività di pascolo e monticazione possono essere recuperate e promosse senza limitazioni entro le aree individuate dai vigenti strumenti di pianificazione forestale. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale.
- 13.3. Le formazioni boschive sono lasciate ai naturali processi evolutivi; in deroga a questo principio generale, possono essere oggetto di prelievo silvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei vigenti strumenti di pianificazione forestale.
- 13.4. Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 seguente.
- 13.5. E' vietato l'accesso e il transito dei visitatori con mezzi a motore. Il Parco, sentito l'Ente proprietario, può autorizzare eventuali deroghe per il transito di mezzi motorizzati, per motivate esigenze di gestione

ambientale e di ricerca scientifica. Sono fatti salvi tutti gli usi locali ed i diritti dei residenti nel territorio del Parco.

ART. 14 - ZONA B2 - BOSCHI AD EVOLUZIONE NATURALE

14.1. Il PdP ha identificato con un apposito segno grafico le aree boscate a prevalente funzione di protezione ambientale entro cui, ai sensi dei vigenti strumenti di pianificazione forestale, non sono di norma prevedibili utilizzazioni selvicolturali di qualche rilievo e pertanto sono lasciate ai naturali processi evolutivi. Pertanto possono essere oggetto di prelievo silvicolturale quelle particelle forestali che siano suscettibili di utilizzazione in base alle previsioni dei piani citati.

14.2. La destinazione non pone quindi un vincolo assoluto o durevole di non utilizzazione, ma prende atto di una situazione oggettiva di marginalità o di abbandono per intervenuta antieconomicità dei tagli, da cui consegue di norma la corrispondente definizione di queste aree quali "boschi di protezione". Per quanto sopra, il confine fra la riserva guidata B2 e la riserva guidata B3 - di cui all'Art. 15 seguente - è da considerarsi indicativo, essendo stato desunto sulla base delle prevalenti previsioni dei singoli strumenti di pianificazione forestale attualmente vigenti. Sono sempre ammessi interventi ricostitutivi del bosco previsti da specifici programmi di settore, ove ritenuto necessario per il potenziamento ed il recupero dei requisiti di naturalità ed efficienza ecologico-ambientale.

14.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un'altro.

14.4. Nelle aree di pascolo abbandonato non è previsto alcun intervento di rimboschimento e la ricolonizzazione del bosco verso le quote più alte è lasciata alla libera evoluzione naturale, con la sola eccezione - opportunamente prevista dai vigenti strumenti di pianificazione forestale - di situazioni con terreni franosi, nei casi di difesa dalle valanghe, o nei casi di manutenzione dei prati nelle aree di pertinenza degli edifici confermati in uso dal PdP.

14.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.

14.6. E' vietato costruire nuove strade forestali, salvo il caso che queste siano previste nei vigenti strumenti di pianificazione forestale a esclusivo servizio dei boschi a selvicoltura naturalistica di cui alla zona B3.

14.7. Sulle strade forestali i visitatori sono ammessi a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette e mountain bike. Valgono comunque le norme di cui all'art. 32.

14.8. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme del seguente Art. 34.

ART. 15 - ZONA B3 - BOSCHI A SELVICOLTURA NATURALISTICA

15.1. Sono costituiti dalle aree boscate a funzione multipla, entro cui si attua la selvicoltura naturalistica. Le forme di utilizzazione selvicolturale sono precisate dai vigenti strumenti di pianificazione forestale, che potranno essere aggiornati confermando le seguenti linee guida di carattere generale:

- 15.1.1. - pianificazione delle utilizzazioni e degli interventi selvicolturali in modo da conseguire la salvaguardia ovvero il potenziamento e il recupero dei requisiti di naturalità e di stabilità degli ecosistemi forestali;
- 15.1.2. - promozione della rinnovazione naturale del bosco, della complessità strutturale dei soprassuoli e massima valorizzazione delle specie autoctone; nelle peccete e nelle abetine sono da favorire le specie carenti ed in particolare le latifoglie e il Larice;
- 15.1.3. - assicurazione prioritaria del durevole assolvimento delle funzioni protettive e idrogeologiche dei soprassuoli boscati;
- 15.1.4. - preservazione al naturale imboschimento dei pascoli abbandonati, permettendo la espansione verso le quote più alte della superficie forestale del Parco;
- 15.1.5. - preservazione dinamica degli aspetti ambientali delle fasce contermini ai sentieri, con attenzione particolare alle vedute sul paesaggio circostante e alla selezione di piante singole o a gruppi per costituire angoli di bosco di particolare pregio estetico o naturalistico. Su alcuni di

questi sentieri il Parco predispone, in accordo con gli Enti locali interessati, specifici progetti per la realizzazione di percorsi guidati di osservazione naturalistica del bosco.

15.2. Il confine fra la riserva guidata B3 - di cui all'Art. 15 - e la riserva guidata B4 ha valore indicativo, in quanto dipendente dalle prescrizioni assunte di volta in volta dai vigenti strumenti di pianificazione forestale..

15.3. Per le necessità di monticazione le mandrie possono transitare in queste zone per i loro spostamenti da un alpeggio ad un'altro.

15.4. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili oltre il bosco sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24 e 25.

15.5. La viabilità esistente (o quella prevista dalla pianificazione forestale e giudicata compatibile con gli obiettivi conservazionali) è regolata dall'art.31.

15.6. I visitatori sono ammessi sulle strade forestali a piedi, a cavallo e con l'uso di biciclette Valgono comunque le norme di cui all'art. 32.

15.7. Per i fabbricati esistenti, valgono le norme del seguente Art. 34.

ART. 16 - ZONA B4 - PASCOLI

16.1. Il PdP tutela nella loro diversità rispetto al contesto circostante le aree tuttora destinate a pascolo del bestiame bovino asciutto o da latte e come tali soggette a monticazione, nonchè le aree destinate al pascolamento di ovi-caprini.

16.2. Le aree destinate al pascolo sono individuate nella Tav. 36 e sono dettagliate nelle loro potenzialità specifiche nella Tav. 37.

16.3. La difesa e valorizzazione delle attività di pascolo in essere costituisce obiettivo prioritario del PdP. La Tav. 37 individua a livello indicativo le aree che possono essere utilizzate a pascolo bovino e ovicaprino (senza escludere una destinazione rispetto all'altra) e i ruderi ricostruibili in via prioritaria anche mediante interventi promossi dal Parco. I pascoli sono serviti di norma da idonee strutture edilizie di appoggio riferibili o alla classe VIII (malga attiva) o alla classe II (rudere) di cui al successivo art. 34.

16.4. I concessionari sono responsabili della razionale gestione dei liquami (raccolta, maturazione e spargimento) e del regolare possesso preventivo del certificato veterinario del bestiame alpeggiato.

16.5. Nella aree a pascolo è praticato l'alpeggio delle mandrie secondo gli usi locali, con la presenza di possibili forme di agriturismo all'interno o in appoggio alle strutture edilizie esistenti, secondo la regolamentazione di cui all'Art. 34. ;

16.6. I concessionari cureranno la buona manutenzione dei prati, distinguendo in essi le eventuali zone da lasciare al naturale rimboschimento rispetto a quelle dove il pascolamento o un eventuale attività di sfalcio regolare consenta la conservazione dei prati e la conseguente netta delimitazione fra prati e bosco. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a pascolo sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24 e 25.

16.7. Il transito sulle strade è consentito secondo le modalità di cui all'Art. 32.

16.8. L'accesso e il transito dei visitatori nelle aree a pascolo è consentito unicamente a piedi, con divieto di qualunque altro mezzo di locomozione. Il Parco, sentito l'Ente proprietario, può autorizzare eventuali deroghe per il transito di mezzi motorizzati, per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.

16.9. Le attività di prelievo ittico e venatorio sono specificate dall'Art. 27 seguente.

16.10. L'apposito progetto di attuazione di cui all'art. 4 ha il compito di fornire gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione di queste attività, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità della manutenzione dei prati-pascoli.

16.11. Fin quando il Progetto non sarà approvato ed operante, restano comunque valide le norme di cui al presente Articolo.

ART. 18 - ZONA B6 - PRATI E COLTIVI, INSEDIAMENTO SPARSO

- 18.1. Il Parco fornisce gli elementi guida per una positiva ripresa e stabilizzazione delle aree destinate alle colture agricole al patrimonio edilizio-abitativo che le caratterizza, con previsione di incentivi per la tutela paesaggistica e la continuità dello sfalcio dei prati da includere di volta in volta entro i Programmi annuale di gestione.
- 18.2. Tutte le colture agricole di montagna sono consentite, secondo gli usi locali. E' fatto divieto di installazione di serre, tunnel freddi, coperture del terreno di qualsiasi tipo, anche provvisorie.
- 18.3. Nei terreni mantenuti a prato o coltivo, al fine di facilitare e rendere permanenti le opere manutentive del paesaggio, è ammessa la ricostruzione di eventuali edifici abitativi preesistenti, da vincolare obbligatoriamente a questa destinazione d'uso, sulla base dei rilievi risultanti dall'apposita schedatura del patrimonio edilizio - con specifico riferimento ai soli manufatti compresi nelle aree di cui alle zone B6 della Tav. 36 - e secondo i disposti del seguente Art. 34.
- 18.4. In queste zone sia la ricostruzione che il cambio di destinazione a fini residenziali sono condizionati alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali o del Parco procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante.
- 18.5. Tutti i prelievi delle altre risorse riproducibili entro le zone a colture agricole di montagna sono ammessi, secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
- 18.6. Sulla base di apposite convenzioni promosse dal Parco, alcuni appezzamenti possono essere riservati a produrre colture da lasciare sul posto a vantaggio dell'alimentazione degli animali selvatici.
- 18.7. Sulla viabilità esistente il transito è consentito senza particolari limitazioni, con i disposti dell'art. 32.

RISERVE CONTROLLATE

ART. 19 - ZONA C - RISERVE CONTROLLATE

- 19.1. Le riserve controllate definiscono gli areali del parco entro cui sono comprese le zone attrezzate per gli sport invernali, con particolare riguardo alle attività dello sci da discesa e da fondo, sia esistenti che di progetto.
- 19.2. Le destinazioni d'uso sono definite nella Tav. 39 del PdP (che prevale per il suo maggior dettaglio della sola zona C sulle Tav. 36, 37 e 38); in essa sono identificate, con apposito segno grafico, le aree sciabili.
- 19.3. Per quanto attiene le diverse sottozone ed il patrimonio edilizio, restano valide tutte le prescrizioni di cui agli Art.li 13, 14, 15, 16, 18 e 34 delle presenti Norme.
- 19.4. I prelievi delle risorse riproducibili e le attività venatoria e di pesca sono ammessi secondo i disposti degli Art.li 24, 25 e 27.
- 19.5. Sulla viabilità esistente il transito è consentito con i disposti dell' art. 32.
- 19.6. Lo sci da discesa è consentito entro le piste appositamente attrezzate e battute. La pratica dello sci fuori pista viene disciplinata da un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, che potrà individuare cartograficamente le aree nelle quali tale pratica viene vietata per esigenze di tutela del patrimonio forestale e per prevenire disturbo alla fauna. Per dar forza a tali provvedimenti il Parco, in collaborazione con le società impiantistiche, curerà una specifica tabellazione e informazione al pubblico e, qualora ritenuto necessario, provvederà ad interdire fisicamente l'accesso delle aree fuori pista tramite la posa di reti. In attesa dell'approvazione del Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel Piano precedentemente in vigore.
- 19.7. Previa autorizzazione del Parco, entro le aree sciabili e per il solo periodo intercorrente tra il 1 novembre e il 30 aprile è consentita la collocazione di modeste costruzioni in legno, per le seguenti finalità:
- 19.7.1. a supporto degli esercizi pubblici esistenti; tali costruzioni, nel numero massimo di una per ogni esercizio pubblico, potranno avere una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima al colmo di ml 3,00 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 20 ml dalla struttura principale dell'esercizio pubblico;

- 19.7.2. a supporto dell'attività agonistica dello sci (partenze e arrivi dei campi di gara) nel numero massimo di due per pista da sci e con una superficie coperta massima di mq 5,00 e altezza massima al colmo di ml 3,00;
- 19.7.3. come base logistica per scuole di sci; tali costruzioni, nel numero massimo di una per zona sciistica di Madonna di Campiglio (Pradalago, 5 Laghi, Grostè e Spinale), potranno avere una superficie coperta massima di mq 10,00 e dovranno essere realizzate entro un raggio massimo di 50 ml da esercizi pubblici o stazioni funiviarie esistenti e a bordo pista; tali strutture andranno rimosse al termine della stagione invernale.
- 19.8. Un apposito Regolamento, approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione, andrà a disciplinarne le principali caratteristiche delle strutture di cui al comma precedente, quali la tipologia edilizia, i materiali di costruzione, le dimensioni massime, ecc..
- 19.9. In deroga all'art. 5.1.22 in corrispondenza della partenza e dell'arrivo degli impianti di risalita e delle piste di gara il Parco può autorizzare l'esposizione di insegne provvisorie o striscioni, fatte salve le autorizzazioni di cui all'art. 93 della L.P. 22/91. A tal fine i concessionari delle piste dovranno predisporre, entro l'inizio di ogni stagione invernale un progetto di dettaglio utile a richiedere le necessarie autorizzazioni e volto ad indicare modalità pubblicitarie, aree, e periodi interessati dalla pubblicità. Qualora ritenuto necessario per meglio disciplinare la materia il parco potrà dotarsi di uno specifico regolamento. Sono comunque vietati manifestazioni pubblicitarie, l'esposizione di veicoli a scopo pubblicitario, i palloni pressostatici, e altre forme pubblicitarie paesaggisticamente impattanti, salvo deroghe concesse dalla Giunta esecutiva per manifestazioni di particolare rilevanza.
- 19.10. E' vietata la realizzazione di bacini di accumulo idrico a cielo aperto ai fini dell'innevamento artificiale.
- 19.11. E' vietata la utilizzazione di additivi chimici ed organici per la formazione di neve artificiale, eccettuati i prodotti per i quali il Comitato Scientifico dei Parchi riconosca la compatibilità ambientale.
- 19.12. Previa autorizzazione del Parco, è consentito il temporaneo deposito delle attrezzature inerenti l'impianto di risalita nelle pertinenze delle stazioni di arrivo o partenza.
- 19.13. Le reti di protezione predisposte per la sicurezza degli sciatori, comprese le opere di sostegno mobili, devono essere rimosse al termine della stagione invernale.
- 19.14. Entro l'area sciabile e limitatamente alle strade forestali è consentito il transito delle motoslitte e dei gatti delle nevi dei gestori degli esercizi pubblici e dei rifugi, allo scopo di raggiungere tali esercizi per motivi di servizio.
- 19.15. E' consentito il transito di gatti delle nevi in prossimità delle piste per la manutenzione delle stesse, purchè al di fuori delle aree boscate.
- 19.16. L'aggiornamento tecnico e funzionale delle infrastrutture tecnologiche e degli impianti esistenti, le modifiche di tracciato delle piste da discesa e loro raccordi funzionali nonchè la realizzazione di nuovi tracciati e di nuovi impianti devono essere previsti nell'ambito di un piano triennale degli interventi, da approvare nell'ambito del Programma annuale di gestione. Tale piano, predisposto distintamente per ciascuna delle tre aree sciabili di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Molveno, dovrà essere preventivamente sottoposto alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Incidenza nel rispetto delle seguenti indicazioni e potrà essere modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione. Nelle more di adozione del piano triennale previsto dal presente comma, gli interventi di cui sopra continuano ad essere approvati e realizzati di volta in volta in base alle disposizioni normative vigenti.
- 19.17. Il medesimo piano triennale individuerà gli eventuali manufatti dismessi o sostituiti che dovranno essere demoliti contestualmente alla realizzazione dei nuovi manufatti, e qualsiasi altro intervento che risultasse necessario per rendere maggiormente coerente le realizzazioni nelle aree sciabili con le politiche di tutela del parco.
- 19.18. Al di fuori delle previsioni del piano di cui sopra, è consentita la realizzazione di interventi minori di adeguamento di piste e impianti da sottoporre alla normale procedura autorizzatoria.
- 19.19. Sono consentite, tutte le opere di manutenzione degli impianti a fune, delle piste da sci e dei relativi impianti di innevamento artificiale e le opere.
- 19.20. Gli interventi previsti nel piano di cui sopra, dovranno essere eseguiti secondo i seguenti orientamenti:

- 19.20.1. - è comunque vietata la sottrazione permanente di aree boscate che sia lesiva, per ubicazione ed estensione, delle esigenze di conservazione ambientale; l'apertura dei nuovi tracciati previsti dovrà pertanto assicurare sempre il rispetto dei popolamenti forestali di alta valenza biologica;
- 19.20.2. - i bordi dei boschi attraversati dalle piste non avranno andamento rigidamente rettilineo, ma saranno oggetto di uno studio paesaggistico tendente al loro reinserimento nel contesto del paesaggio circostante, tenuto conto delle esigenze funzionali alla sicurezza della pratica sportiva, di quelle di carattere idrogeologico e forestale e delle necessità derivanti dal recupero di smottamenti e zone franose;
- 19.20.3. - le piste entro cui è stato realizzato o è previsto l'innevamento artificiale, dopo l'esecuzione dei lavori di scavo e di copertura dei condotti, dovranno essere opportunamente ricoperte di terra vegetale stabilizzata antierosione, rinverdite e mantenute a prato permanente o pascolo;
- 19.20.4. - le piste dichiarate dismesse devono essere rinaturalizzate con specie arboree ed arbustive adatte alla zona fitoclimatica e prescelte fra la flora locale.

19.21 La previsione e la localizzazione delle piste e degli impianti funzionali alla soluzione di collegamento del sistema sciistico di Pinzolo con quello di Madonna di Campiglio sono subordinate al rispetto di quanto previsto dalla L.P. 7.8.2003, n. 7.

19.21 bis¹ Nella Zona C, in località Plaza, è ammessa esclusivamente la realizzazione delle strutture destinate al collegamento sciistico previsto dal progetto “Mobilità integrata Pinzolo – Madonna di Campiglio”, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29, comma 7, della legge provinciale 7 agosto 2003, n. 7 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 30 dicembre 2005, n. 23- 53/Leg.

¹ Inserito con la Deliberazione della Giunta provinciale 8 agosto 2008, n. 2048

CAPO III - POLITICHE DI TUTELA

ART. 20 - TUTELA DELLE ACQUE

20.1. Gli specchi ed i corpi d'acqua stagnanti o fluenti, nonché le acque sotterranee in ogni loro manifestazione, sono oggetto di specifica tutela da parte del Parco. Qualunque nuova captazione d'acqua sarà autorizzata dalla Provincia Autonoma di Trento sentito il Comitato Scientifico dei Parchi. Tale parere non sarà obbligatorio per le derivazioni ritenute non significative sulla base di parametri definiti dallo stesso Comitato. Dalla procedura di cui al presente comma sono escluse le concessioni ed i diritti esistenti, nonché i rinnovi di concessione. Non sono ammessi interventi od attività che comportano l'utilizzazione delle acque a scopo idroelettrico mentre è consentita la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore ai 20 Kw per le strutture di interesse generale in presenza di motivate esigenze.

20.2. Il Parco provvede, in coordinamento con le strutture provinciali competenti, nonché con i Comuni territorialmente interessati, alla redazione di un inventario delle risorse idriche e ad uno studio sulle alterazioni ambientali delle acque del territorio protetto.

20.3. Sulla base di queste analisi e in conseguenza degli inconvenienti rilevati, il Parco inserisce nel Programma annuale di gestione, opportuni interventi ambientali e regolamentari, fra cui in particolare i seguenti:

- 20.3.1. - verifica della compatibilità naturalistica ed ambientale delle modifiche agli invasi dei laghi naturali introdotte dalle derivazioni elettriche esistenti;
- 20.3.2. - promozione della messa a norma degli impianti di depurazione delle acque reflue dei rifugi alpini e loro controllo;
- 20.3.3. - studio e allestimento di tecniche adatte al superamento delle barriere artificiali imposte dalle derivazioni idroelettriche o dalle opere di regimazione idraulica o lavori di sistemazione idraulica, al fine di ricostituire il massimo di continuità per la vita dei pesci;
- 20.3.4. - recupero paesaggistico e rinaturalizzazione dei tratti degradati dagli impianti tecnologici e dalle discariche di inerti od altro;
- 20.3.5. - definizione dei criteri degli interventi ammessi negli ambiti torrentizi e lacustri, a tutela della naturalità residuale dei corpi idrici e delle sponde, nonché delle formazioni riparie.

20.4. Il Parco, oltre ai propri compiti e azioni specifiche, svolge anche azione di stimolo e di controllo sulla tutela delle acque di competenza di altre istituzioni, fra le quali :

- 20.4.1. - verifiche sulla messa a norma degli impianti fognari e di depurazione urbana, con particolare riferimento ai punti critici e ai picchi riguardanti le refluenze invernali;
- 20.4.2. - la collaborazione con gli Enti preposti per l'attuazione e aggiornamento della Carta ittica, ai sensi della L.P. 12.12.1978 n.60, richiamata anche dall'art. 44 della L.P. 23.5.2007, n. 11.

ART. 21 - TUTELA DEI GHIACCIAI

21.1. La Tav. 37 identifica l'estensione e la localizzazione di tutti i ghiacciai presenti nel parco naturale. Su segnalazione documentata del Comitato Glaciologico, la perimetrazione dei ghiacciai effettuata dal PdP potrà essere sottoposta a revisione nel corso delle varianti del PdP di cui al 3° comma dell'Art. 2 delle presenti Norme, eventualmente anche con la considerazione delle aree glacializzate storicamente censite.

21.2. Dal punto di vista della tutela ambientale e dei criteri di gestione delle risorse, queste aree sono classificate come zone A di riserva integrale. Ad integrazione delle norme previste per le riserve integrali vigono anche i seguenti divieti:

- 21.2.1. - movimentazione di ghiaccio o neve sul ghiacciaio che non abbia scopi di ricerca scientifica;
- 21.2.2. - circolazione con qualsiasi mezzo meccanico, salvo deroghe autorizzate dalla Giunta esecutiva.

ART. 22 - TUTELA DEI GEOSITI

22.1. Il Parco, in collaborazione con il Museo Tridentino di Scienze Naturali e il Servizio Geologico della Provincia Autonoma di Trento, nell'ambito del progetto Adamello Brenta Geopark di cui all'art. 4, ne promuove l'istituzione al fine di valorizzare e tutelare al meglio il patrimonio geologico e geomorfologico del Parco e delle zone ricadenti nel territorio dei propri Comuni amministrativi.

22.2. Il Parco, nell'ambito del progetto Geopark, promuove il censimento dei geositi. I geositi sono individuati nella tav. 37 seguendo criteri che tengono conto dell'integrità, della rarità, della rappresentatività, dell'esemplarità didattica, dello stato di conservazione e naturalità, dell'interesse scientifico e del valore paesaggistico, storico, culturale ed ecologico. Le località interessate dai geositi saranno opportunamente segnalate al visitatore, con evidenza delle norme di comportamento più opportune nel rispetto dell'ambiente.

22.3. L'elenco ufficiale dei geositi è soggetto a periodici aggiornamenti per il tramite del Programma Annuale di Gestione.

22.4. Nei siti di interesse geomorfologico, oltre alle norme relative alle singole destinazioni di zona, è fatto divieto realizzare qualsiasi trasformazione del modellamento dei suoli.

22.5. Il Parco cura la divulgazione e la valorizzazione geoturistica dei geositi tramite il piano di valorizzazione di cui all'art. 4 delle presenti norme.

ART. 23 - TUTELA DEI GIACIMENTI DI MINERALI E DI FOSSILI

(SOPPRESSO)

ART. 24 - TUTELA DELLA FLORA E DEI MONUMENTI VEGETALI

24.1. La popolazione residente conserva gli usi locali e i diritti di raccolta dei prodotti del sottobosco, senza l'ausilio di attrezzi, fatte salve specifiche autorizzazioni, in tutto il territorio del Parco, con l'eccezione delle riserve speciali S4 e S5 qualora istituite ai sensi degli artt. 10 e 11 e della riserva S1 in cui i prelievi delle risorse riproducibili sono consentiti in modo rigorosamente riservato ai soli residenti nei Comuni interessati dalla riserva.

24.2. Per i visitatori non residenti nei Comuni del Parco è vietato il prelievo e l'asporto di fiori, frutti, piante erbacee e specie del sottobosco con le seguenti eccezioni:

24.2.1. - mirtilli, lamponi, fragole e more di rovo, che possono essere raccolti liberamente e solo a mano, salvo che nelle zone S4 e S5, qualora attivate, e nelle zone A e S1. La Direzione del Parco può disporre, sentito l'Ente proprietario, il divieto di raccolta di questi frutti spontanei per la salvaguardia di determinate località dalla frequentazione, con areali che possono variare in seguito a particolari emergenze stagionali, ma che devono essere opportunamente segnalati sul terreno mediante idonea segnaletica.

24.2.2. - fiori di flora spontanea diversa da quella oggetto di speciale protezione ai sensi delle norme vigenti, piante officinali, muschi e licheni, previa concessione di apposito permesso del Parco sentito l'ente proprietario.

24.3. Il PdP ha individuato nella Tav. 37 gli alberi definibili quali monumenti vegetali d'importanza ambientale e culturale, che sottopone a tutela proibendone l'abbattimento o la rimozione entro le pratiche selvicolturali o la raccolta di legnatico, reprimendo eventuali atti vandalici a termini di legge. Ulteriori segnalazioni potranno essere effettuate in futuro per la tutela di singoli alberi di grandi dimensioni che svolgano un ruolo importante per la tutela della fauna. Il Parco di volta in volta segnala con opportuni cartelli la presenza e le caratteristiche dei singoli monumenti vegetali. L'elenco ufficiale dei monumenti vegetali è soggetto a periodici aggiornamenti per il tramite del Programma Annuale di Gestione.

ART. 25 - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FUNGHI

25.1. La raccolta dei funghi è consentita ai soli residenti dei Comuni del territorio del Parco, nel rispetto delle norme vigenti, ad eccezione delle riserve integrali A e delle riserve S1 e S3 in cui la raccolta è permessa ai soli residenti nei Comuni interessati dalla riserva e delle riserve speciali S4 e S5, qualora attivate ai sensi degli artt. 10 e 11, in cui la raccolta è proibita per tutti.

25.2. Per i non residenti nei Comuni del territorio del Parco, la raccolta dei funghi è subordinata al rilascio del permesso di raccolta di cui alla L.P. 16/91 ad eccezione delle riserve integrali A, delle riserve speciali S1 e S3 nonché delle riserve speciali S4 e S5, qualora attivate ai sensi degli artt. 10 e 11.

25.3. Tramite il programma annuale di gestione possono essere individuate, in accordo con le amministrazioni proprietarie, ulteriori limitazioni alla raccolta dei funghi.

ART. 26 – CONSERVAZIONE DELLA FAUNA

26.1. Il Parco tutela tutte le specie animali, stanziali e migratorie, sia attraverso il monitoraggio del loro status sia attraverso la promozione di progetti di ricerca e di recupero volti alla ricerca del miglior equilibrio tra le diverse componenti dell'ecosistema.

26.2. E' vietata la cattura dell'entomofauna di qualsiasi tipo. E' inoltre vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche o asportarne uova, larve e adulti.

26.3. E' vietato disturbare gli uccelli in nidificazione, raccoglierne i nidi o le uova.

26.4. E' vietata su tutto il territorio del Parco la cattura di uova e girini degli anfibi, nonché la cattura degli adulti e di tutte le specie di rettili, anfibi e lumache con chiocciola.

26.5. I ricercatori che ne facciano richiesta, in deroga alle Norme del presente Articolo, possono ottenere una speciale autorizzazione dal Direttore del Parco previa intesa con il proprietario, per motivate ragioni di ricerca scientifica.

26.6. E' vietato arrecare disturbo alla fauna nel corso di attività sportivo-ricreative che interessino gli areali delle specie presenti.

26.7. Con riferimento alla presenza dei cani nel territorio del Parco:

26.7.1. è vietato l'utilizzo e l'addestramento del cane segugio;

26.7.2. è vietata la presenza di cani padronali liberi di vagare;

26.7.3. in merito alla problematica dei cani randagi o inselvatichiti privi di proprietari, il Parco si attiva per una rapida rimozione;

26.7.4. è fatto obbligo di tenere sempre i cani al guinzaglio, tranne che nei casi in cui questi stiano svolgendo le seguenti attività:

- ricerca o addestramento alla ricerca di persone disperse;
- ferma e recupero di selvaggina, limitatamente all'azione di caccia;
- recupero di selvaggina ferita;
- operazioni di censimento della fauna selvatica;
- guardia di animali domestici al pascolo.

ART.27 - DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA CACCIA E DELLA PESCA

27.1. Su tutto il territorio del Parco l'esercizio della caccia è regolamentato e riservato esclusivamente agli aventi diritto ai sensi della vigente legislazione di settore, secondo le modalità previste in dettaglio dagli strumenti di pianificazione faunistica del Parco.

27.2. Il prelievo venatorio è ammesso per tutte le specie consentite, secondo la disciplina prevista dal Piano Faunistico e dalla normativa vigente ad esclusione delle Riserve integrali A e, qualora attivate, delle Riserve speciali S4, in cui, oltre alla normativa vigente, vale la disciplina specifica prevista agli artt. 10 e 12 del presente piano.

27.3. In ogni caso, a seguito delle possibili modificazioni della situazione in atto, il Parco potrà avvalersi del disposto di cui all'art.24, comma 3 della L.P. 18/88.

27.4. Per quanto riguarda la pesca, è in vigore la Carta ittica di cui alla L.P. 12.1.2.78, n. 60, richiamata dall'art. 44 della L.P. 23.5.2007, n. 11. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 della L.P. 23.5.2007, n. 11, la pesca è proibita in tutte le zone di riserva integrale A, e nelle riserve di interesse scientifico S4, qualora attivate ai sensi dell'art.10 del PdP. Ai sensi dell'art. 44, co. 3 della L.P. 23.5.07, n. 11, l'esercizio della pesca sarà sottoposto a verifica nelle riserve speciali S1, S2, S3, e nelle riserve forestali S5 per eventuali disturbi che potrebbero essere arrecati nei confronti delle specie protette. Particolari regolamenti d'esercizio della pesca potranno essere emanati dal Parco in queste zone, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88, sentita l'Amministrazione territorialmente competente. In attesa di queste risultanze, i disposti della Carta ittica mantengono tutta la loro operatività in queste aree.

ART. 28 - REGOLAMENTAZIONE DELLA MESSA A NORMA E RECUPERO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE ESISTENTI

28.1. Le attività estrattive presenti nel Parco sono limitate a pochi casi, per ciascuno dei quali il PdP adotta specifiche misure ai sensi dell'art. 44, co 4 lett. d) della L.P. 23.5.2007, n. 11.

28.2. La concessione mineraria di 1a categoria a Prà dell'Era in Comune di Carisolo riguarda l'imbottigliamento dell'acqua oligominerale ivi presente. Il PdP conferma l'attività in essere senza alcuna limitazione o prescrizione particolare.

28.3. La concessione di cava di 2a categoria a Gere di Nembia in Comune di S. Lorenzo in Banale riguarda l'estrazione di inerti (detrito di falda calcareo). La concessione risulta in contrasto con le prescrizioni del PUP, che definisce l'area a rischio geologico ed idrologico. Il PdP dichiara la cessazione dell'attività alla scadenza della concessione, vista l'istanza del progetto di recupero ambientale (interno ed esterno ai confini del Parco) presentata dal Comune di S. Lorenzo in Banale di cui alla Del. Giunta Provinciale n. 3771 del 6.4.1990.

28.4. Per le 3 concessioni riguardanti le cave di tonalite in Val Genova (2a categoria), il PdP, non dichiara pregiudizialmente incompatibile la coltivazione delle cave suddette con le finalità dell'area protetta e pertanto non dispone la cessazione di questa attività, ma la sottopone a specifiche procedure per un'opportuna messa a norma dell'attività stessa nei confronti della natura, dell'ambiente e del paesaggio. A questo fine, il PdP adotta le seguenti prescrizioni:

- 28.4.1. - l'estensione territoriale è confermata entro i confini delle aree di coltivazione relative alle concessioni attualmente in essere e riportate nella Tav. 37;
- 28.4.2. - la quantità assoluta del materiale che può essere estratto da parte delle ditte attualmente in possesso della concessione è fissata in 10.000 mc. utili all'anno e globalmente in 250.000 mc. utili, compresi gli scarti da mandare a discarica; il limite temporale è fissato all'anno 2029;
- 28.4.3. - limitatamente al periodo dal 20 luglio al 1° settembre di ogni anno l'attività di coltivazione delle cave dovrà svolgersi con l'adozione dei seguenti dispositivi: a) l'uso delle mine per il disaggio delle lastre potrà essere effettuato ogni giorno entro le ore 9,00 al mattino e dopo le ore 18 alla sera; b) il trasporto del materiale sarà effettuato mediamente con una sola corsa per ogni ditta pro die, da effettuarsi entro le ore 9,00 o dopo le ore 18,00;
- 28.4.4. - la destinazione finale dell'area ad escavazione conclusa è quella del bosco di protezione ad evoluzione naturale (B2); a questa destinazione dovranno tendere tutte le operazioni di asporto, scavo e modellamento, nonchè le opere di recupero da porre in atto durante i termini di validità delle concessioni;
- 28.4.5. - il Parco predisporre, come parte integrante del primo Programma annuale di gestione successivo all'approvazione del PdP, uno Studio di recupero ambientale che preveda forme, modalità e tempi di escavazione mediante progetti di ripristino degli ambiti deturpati, tenendo opportunamente conto sia della realtà paesaggistica della Val Genova che delle proposte di tutela mirata, di recupero e valorizzazione ambientale del Parco contenute nel Piano Faunistico e nello stesso PdP; le prescrizioni che potranno derivare alle coltivazioni della tonalite da questa procedura saranno adottate dal Parco ai sensi del 2° e 3° comma dell'Art. 24 della L.P. 18/88;
- 28.4.6. - lo speciale studio di recupero ambientale è redatto allo scopo di precisare in dettaglio le modalità necessarie per l'azzeramento o la minimizzazione degli impatti sull'ambiente ed il paesaggio già noti o quelli che saranno evidenziati dallo studio stesso, nonchè il progetto di recupero ambientale (movimenti di terra, trapianti di alberi, nuove piantagioni) atto a realizzare gradualmente nel tempo e quindi contemporaneamente alla coltivazione delle cave, la destinazione finale dell'area a superficie boscata; lo studio indicherà fra l'altro come pervenire, nel tempo, alla sostituzione e riposizionamento della gru attualmente installata in area di cava;
- 28.4.7. - i concessionari dispongono periodiche perizie geotecniche sui rischi di instabilità del versante oggetto di sfruttamento e ne sottopongono gli esiti all'autorità competente in materia;
- 28.4.8. - le attività relative alla raccolta e trasporto di massi già distaccati dalla parete rocciosa per cause naturali non sono consentite entro la distanza di m. 30 dalla strada di fondovalle, entro la quale i massi esistenti e quelli che si troveranno in queste condizioni in futuro dovranno essere

mantenuti al loro posto, salvo che questi ultimi provochino grave ostacolo alla viabilità esistente e in mancanza di alternative tecniche ragionevoli e compatibili;

28.5. Le precedenti disposizioni derivanti dalla legislazione di tutela ambientale (ivi compresa la tutela del paesaggio) non comportano indennizzo, mentre quelle derivanti dallo studio di recupero ambientale che implicino limitazioni sostanziali alle attività di coltivazione o maggiori costi d'esercizio saranno valutate ai sensi del comma 4, lett. d) dell'Art. 44 della L.P. 11/07.

28.6. Sono fatte salve le disposizioni di norme più restrittive derivanti da leggi, piani o regolamenti sovraordinati al PdP.

ART. 29 - RECUPERO AMBIENTALE

29.1. Nelle aree nude da ripristinare a verde, in particolare sulle piste da sci, dovranno essere utilizzate specie autoctone.

29.2. Il PdP nella Tav. n. 37 individua particolari zone manomesse da precedenti cantieri e lavori, sia a livello territoriale che localizzato, che necessitano di adeguate forme di rinaturalizzazione e di inserimento nel paesaggio. Il Parco promuove, d'intesa con le Amministrazioni e gli Enti direttamente coinvolti, appositi progetti di recupero ambientale e paesaggistico, mediante interventi che saranno eseguiti secondo le tecniche dell'architettura del paesaggio e della ingegneria naturalistica.

29.3. Gli interventi di tipo puntuale potranno eseguirsi previa approvazione di apposito progetto esecutivo da parte della Giunta esecutiva; gli interventi di dimensione territoriale potranno eseguirsi previo allestimento di progetto attuativo redatto ai sensi dell'Art. 4 delle presenti Norme, da sottoporre al parere del Comitato Scientifico dei Parchi.

29.4. Tutte le indicazioni esterne al perimetro del Parco hanno valore indicativo e non prescrittivo.

CAPO IV - ATTREZZATURE E SERVIZI

ART. 31 - SENTIERISTICA E VIABILITA'

31.1. Fermo restando il divieto di costruire nuovi sentieri il Pdp individua nella tav. 38 i sentieri ricadenti nelle riserve integrali che possono essere oggetto di manutenzione. Gli altri sentieri esistenti non segnalati entro le riserve integrali saranno definitivamente abbandonati. Nelle altre zone, i sentieri potranno essere mantenuti dagli enti proprietari, dalle associazioni escursionistiche e dall'Ente Parco, anche sulla base di specifiche convenzioni.

31.1.1. In ogni caso la manutenzione dei sentieri ha carattere conservativo e pertanto essi non possono essere allargati, lastricati, nè possono essere sgombrati dai massi ed asperità che li caratterizzano. La manutenzione ordinaria comporta comunque la conservazione dei percorsi. La manutenzione straordinaria da realizzarsi anche per motivi di sicurezza, ammette tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato.

31.2. Viabilità forestale

31.2.1. nuove strade forestali e piste d'esbosco

Fermo restando il divieto di costruire nuove strade veicolari previsto all'art. 5, nel Parco l'apertura di nuove strade forestali e di piste d'esbosco, come definite dal Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.P. 48/78, ove non espressamente vietata, è ammessa secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pianificazione forestale. La valutazione della compatibilità delle previsioni di nuova viabilità forestale avviene in sede di approvazione degli strumenti di pianificazione forestale ai sensi delle leggi vigenti.

31.2.2. nuove piste forestali

Ai fini del presente piano sono classificate quali piste forestali le vie di penetrazione del bosco aventi larghezza inferiore a 2,20 metri, realizzate mediante limitati movimenti terra, prive di fondo stabilizzato, prive di opere d'arte quali muretti e quant'altro necessario alla regimazione delle acque. Sono vie temporanee, senza una regolare manutenzione nel tempo, utilizzate esclusivamente per le operazioni di esbosco del legname a strascico. La realizzazione di nuove piste forestali o la riattazione di tracciati esistenti sarà autorizzata dal Parco al fine di verificarne la compatibilità con gli

obiettivi conservazionali. Tali piste al termine dello specifico utilizzo cui sono destinate saranno sempre abbandonate alla rivegetazione spontanea o, se necessario, saranno oggetto di intervento di ripristino ambientale.

31.2.3. opere di manutenzione ordinaria e straordinaria

31.2.3.1. Le strade esistenti che richiedono di essere lastricate non potranno subire ampliamenti di carreggiata, salvo per motivate esigenze di tipo localizzato.

31.2.3.2. La manutenzione ordinaria della rete stradale carrabile sarà svolta senza preventiva autorizzazione da parte del Parco.

31.2.3.3. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, necessari anche per motivi di sicurezza ed agibilità, sono ammesse tutte le opere conseguenti che si dimostrino necessarie a livello puntuale, ivi compresa la parziale modifica di tracciato. In questo caso l'Ente responsabile richiederà l'autorizzazione per l'intervento corredando la richiesta con le seguenti informazioni e materiali di studio:

- data di inizio degli interventi
- tratto stradale interessato, individuato su stralcio della cartografia del Parco 1:10.000
- durata presunta degli interventi
- descrizione di massima degli interventi
- modalità di accesso alla zona di intervento
- notizie dei mezzi interessati.

ART. 32 - DISCIPLINA DEGLI ACCESSI E DEL COMPORTAMENTO DEI VISITATORI

32.1. Regolamentazione dell'accesso a piedi e con mezzi non motorizzati

32.1.1. L'accesso pedonale è libero fatto salvo quanto previsto dai commi seguenti:

32.1.1.1. Nelle riserve speciali S1 e S3 per tutti i visitatori non residenti nei Comuni interessati dalla riserva, è vietato abbandonare i sentieri e le aree di pertinenza delle strutture turistiche, ricettive e agro-pastorali, con deroga solo per le attività di servizio e quelle riservate agli aventi diritto, per l'espletamento delle attività agro-silvo-pastorali e per la ricerca scientifica.

32.1.1.2. I sentieri segnalati in zone di riserva speciale d'interesse scientifico (S4) e forestale (S5) - quando queste siano state istituite - sono esclusivamente pedonali e non possono essere abbandonati, salvo autorizzazione scritta del Parco per motivi di servizio, di ricerca scientifica e/o di gestione naturalistica delle risorse ambientali.

32.1.1.3. I sentieri segnalati in zona di riserva integrale (A) sono esclusivamente pedonali e possono essere abbandonati dai visitatori solo per attività di scalata alpinistica o dagli aventi diritto secondo gli usi locali e per attività di gestione agro-silvo-pastorali. Il Parco può autorizzare, in accordo con l'Ente proprietario, eventuali deroghe per motivate esigenze di gestione ambientale e di ricerca scientifica.

32.1.2. L'attività di cicloturismo è consentita su tutte le strade e piste d'esbosco. E' fatto divieto in tutto il territorio del Parco l'uso della bicicletta sui sentieri al fine di favorire il tranquillo godimento dei valori ambientali agli escursionisti pedonali, assicurandone nel contempo l'incolumità, fatte salve le deroghe previste nello specifico regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione.

32.1.3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 19.6 al di fuori delle aree sciabili lo sci da discesa è vietato. Lo sci alpinismo e lo sci escursionistico sono ammessi, salvo nelle riserve speciali d'interesse scientifico (S4) – qualora istituite -e nelle aree indicate nella Tav. 37 in cui il Parco provvederà a disciplinare l'attività mediante il regolamento di cui al comma successivo.

32.1.4. La Giunta Esecutiva dispone un apposito regolamento esecutivo per lo svolgimento delle attività di deltaplano, parapendio, equitazione, cicloturismo, sci alpinismo, sci escursionistico, canyoning, orienteering, attività di scalata alpinistica e altre attività sportive sentite le Associazioni sportive interessate, da adottarsi ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.

32.2. Regolamentazione del transito con mezzi a motore

32.3. Le strade statali, provinciali, comunali e vicinali aperte al traffico veicolare di cui alla Tav. 38 possono essere usate da tutti i mezzi di locomozione ad esclusione di quanto previsto all'art. 5 delle presenti Norme di Attuazione.

32.3.1. Sulle strade a traffico limitato, di cui alla Tav. 38, è assicurato il transito di tutti gli aventi diritto (gli abitanti aventi diritto di uso civico nonché i proprietari di immobili e di fondi, i frontisti, i gestori di esercizi, i malgari, i funzionari pubblici nell'esercizio delle loro attività, gli ospiti dei posti letto alberghieri raggiungibili con la strada). Gli spostamenti del pubblico possono essere assicurati, d'intesa con i proprietari della strada, sia a mezzo di servizi di trasporto collettivo (mini-bus) in concomitanza dei periodi di massimo affollamento, sia mediante contingentamento numerico dei veicoli ammessi. Il Programma annuale di gestione stabilisce di anno in anno le misure necessarie per la messa a regime delle diverse modalità di trasporto pubblico.

32.3.2. Fatta salva una diversa, specifica regolamentazione adottata per le varie Riserve, sulle strade di servizio silvo-pastorale classificate di tipo B possono transitare tutti gli aventi diritto, in base ai disposti del Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.P. 48/78. Su queste strade, in accordo con i proprietari, il Parco può attivare o concedere a terzi un servizio di trasporto su mezzi speciali (fuoristrada). Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.

32.3.3. Sulle strade forestali ad uso esclusivo del bosco classificate di tipo A valgono le norme di cui al Regolamento di attuazione dell'art. 6 della L.P. 48/78. Per particolari e motivate esigenze, da valutare di volta in volta, il Parco può certificare la necessità di transito motorizzato.

ART. 33 - STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

33.1. Il Parco prevede la conferma e la messa a norma, all'interno dell'area protetta, in continuità con la tradizione escursionistica del territorio, dei servizi ricettivi di cui agli elenchi acclusi, indicati con apposito segno grafico nella Tav. 38.

33.2. A - BIVACCHI

33.2.1. Laeng - Passo Cavento (m. 3100) - zona A3 (AJ1)

33.2.2. Segalla - Passo delle Vacche (m. 3000) - zona A3 (AX1)

33.2.3. Cunella - Val San Valentino (m. 2159) - zona A3 (AY1)

33.2.4. Begey - Passo Topete (m. 2900) - zona A3 (AS29 - AS30)

33.2.5. Roberti - Val Nardis (m. 2204) - zona B1 (AI16)

33.2.6. Bonvecchio - Cima Sassara (m. 2894) - zona A3 (AZ1)

33.2.7. Castiglioni - Crozzon di Brenta (m. 3165) - zona A3 (AO1)

33.2.8. Orobica - Cima Presanella (m. 3382) - zona A3 (AI17)

33.2.9. Dosson - Val San Valentino, Carè Alto (m. 2380) - zona B1 (AX4)

33.3. B - RIFUGI ALPINI

33.3.1. Val di Fumo (m. 1997) - zona B4 (AF10)

33.3.2. Trivena (m. 1650) - zona B4 (AC8)

33.3.3. Carè Alto (m. 2459) - zona A3 (AL7)

33.3.4. S. Giuliano (m. 1955) - zona B4 (BQ33)

33.3.5. Ai Caduti dell'Adamello - Lobbia Alta (m. 3020) - zona A3 (AS4)

33.3.6. Città di Trento al Mandrone (m. 2449) - zona B1 (AS7)

33.3.7. Segantini (m. 2373) - zona B1 (AI20)

33.3.8. Casinei (m. 1825) - zona B3 (AO43)

33.3.9. Tuckett-Sella (m. 2272) - zona A3 (AO46-AO48)

33.3.10. "Maria e Alberto" ai Brentei (m. 2182) - zona A3 (AO9)

33.3.11. Alimonta (m.2580) - zona A3 (AO3)

- 33.3.12. Tosa (m. 2491) - zona A3 (BO1)
- 33.3.13. Pedrotti (m. 2491) - zona A3 (AP107)
- 33.3.14. Agostini (m. 2405) - zona A3 (AP101)
- 33.3.15. "F.lli Garbari" ai XII Apostoli (m. 2489) - zona A3 (AV1)
- 33.3.16. Al Cacciatore (m. 1820) - zona B4 (AP91)
- 33.3.17. Selvata (m. 1630) - zona B1 (BO7)
- 33.3.18. Croz dell'Altissimo (m. 1430) - zona B1 (BO10)
- 33.3.19. Graffer - zona C (AO63)
- 33.3.20. Pradalago - zona C (AM151)
- 33.3.21. Adamello Collini al Bedole - zona B3 (AS20)
- 33.3.22. Cornisello - zona B1 (AE10)
- 33.3.23. Malghette - zona B2 (AM166)
- 33.3.24. Nambino - zona B4 (AM125)
- 33.3.25. La Montanara - zona C (BO18)
- 33.3.26. Malga di Andalo - zona B4 (BO39)
- 33.4. C - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE
 - 33.4.1. Zeledria - zona C (AM205) 6)
 - 33.4.2. Chalet Gino - zona B3 (AI4)
 - 33.4.3. Cascata Nardis - zona B6 (BQ42)
 - 33.4.4. Nambrone - zona B3 (AM56)
 - 33.4.5. Ritort - zona B4 (AM83)
 - 33.4.6. Genzianella - zona B3 (AM196)
 - 33.4.7. Brenta - zona B6 (AA47)
 - 33.4.8. Dolomiti - zona B3 (AG86)
 - 33.4.9. Ceda - zona B4 (AP114)
 - 33.4.10. Nembia - zona B6 (AP3)
 - 33.4.11. Capriolo - zona B3 (BM10)
 - 33.4.12. Miralago - zona B3 (BM21)
 - 33.4.13. Lago Rosso - zona B3 (BM62)
 - 33.4.14. Orso Bruno - zona B3 (BM22)
 - 33.4.15. Maso Fortini - zona B6 (AP121)
 - 33.4.16. Malga Vigo - zona C (AM187 e AM188)
 - 33.4.17. Capanna Spinale - zona C (AO103)
 - 33.4.18. Stella Alpina - zona B4 (AW14)
 - 33.4.19. Fontana Bona - zona B6 (AI3)
 - 33.4.20. Cinque Laghi - zona C (AM96)
 - 33.4.21. Boch - zona C (AO118)
 - 33.4.22. Montagnoli - zona C (AO89)
 - 33.4.23. Stoppani al Grostè - zona C (AO56)
 - 33.4.24. Vallesinella - zona B3 (AO30)
 - 33.4.25. Cascate di Mezzo - zona B3 (AO27)
 - 33.4.26. Garnì Nembia - zona B6 (AP2)
 - 33.4.27. Pineta- zona B6 (BO20)
 - 33.4.28. Ghedina - zona B6 (AA62)
 - 33.4.29. Genziana - zona C (AM176)

33.5. Per gli aspetti edilizi di tutte queste strutture, valgono le norme di cui all'Art. 34 seguente.

CAPO V - GESTIONE PATRIMONIO EDILIZIO

ART. 34 - INTERVENTI CONSERVATIVI, DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO ARCHITETTONICO E CLASSIFICAZIONE NORMATIVA DEL PATRIMONIO EDILIZIO

34.1. Il patrimonio edilizio del Parco è costituito da manufatti appositamente identificati e localizzati, ognuno dei quali è stato oggetto di schedatura.

34.2. Manufatti esistenti eventualmente non censiti, opportunamente segnalati e documentati dagli interessati alla Direzione del Parco, potranno essere sottoposti a schedatura nel 1° aggiornamento del PdP, con conseguente afferimento alle tipologie indicate di seguito, purchè risultanti come costruiti antecedentemente alla data di approvazione del PdP. Fino a quel momento per questi manufatti, ove e se esistenti, sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

34.3. Un apposito tabulato, allegato integrante delle presenti Norme, riporta la classificazione di ciascun manufatto rilevato entro le categorie normative di seguito elencate, che specificano di volta in volta la destinazione d'uso e gli interventi previsti secondo le diverse tipologie di intervento edilizio di cui all'Art. 15 della L.P. 15.1.93 n.1, e specificatamente quelli di a) manutenzione ordinaria, b) manutenzione straordinaria, c) restauro, d) risanamento conservativo, e) ristrutturazione edilizia, f) demolizione e ricostruzione, con le seguenti specificazioni di maggior dettaglio:

34.3.1. a) Manutenzione ordinaria

34.3.1.1. Sono qualificati interventi di manutenzione ordinaria, quelli finalizzati a rinnovare ricorrentemente e periodicamente le rifiniture, la funzionalità e l'efficienza dell'edificio, delle singole unità immobiliari e delle parti comuni, nonché quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

34.3.1.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione ordinaria anche le riparazioni degli impianti di lavorazione che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.3.1.3. In particolare sono interventi di manutenzione ordinaria:

34.3.1.3.1. opere interne:

a1- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti;

a2- tinteggiatura riparazione e sostituzione degli infissi e dei serramenti;

a3- riparazione e sostituzione dei pavimenti;

a4- riparazione e sostituzione degli impianti tecnologici (idraulico, elettrico, fognario, di riscaldamento, di ventilazione), purché non comportino la creazione di nuovi volumi e non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare elementi o parti significative dell'organismo edilizio;

34.3.1.3.2. opere esterne:

a5- riparazione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti, e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi edilizi caratterizzanti;

a6- pulitura e sostituzione degli intonaci e dei rivestimenti, purché eseguiti senza modificare preesistenti aggetti, ornamenti e partizioni architettoniche, materiali e colori, ossia in generale gli elementi tecno-morfologici caratteristici. Le opere devono in ogni caso riguardare gli interi prospetti degli edifici;

a7- tinteggiatura, e riparazione degli infissi e dei serramenti, senza modificare materiali e partiture;

a8- riparazione dei manti di copertura dei tetti senza modificare materiali e modalità di posa;

a9- riparazione di grondaie e canne fumarie senza modificare la posizione e le caratteristiche dimensionali esistenti;

a10- installazione di impianti solari e di pompe di calore destinati alla produzione di acqua e di aria calda, come estensioni dell'impianto idro-sanitario già in opera, ai sensi dell'Art.5 della Legge n.308/82;

- a1- riparazione delle pavimentazioni senza modificare materiali e modalità di posa;
- a2- tinteggiatura, e riparazione delle recinzioni senza modificarne materiali, posizione, forma e dimensione.

34.3.2. b) Manutenzione straordinaria

34.3.2.1. Sono qualificati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare e integrare servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

34.3.2.2. Per gli edifici destinati ad attività artigianali sono interventi di manutenzione straordinaria anche le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti di lavorazione e quelle finalizzate all'adeguamento tecnologico che incidano sulla struttura dell'edificio.

34.3.2.3. In particolare sono interventi di manutenzione straordinaria:

34.3.2.3.1. opere interne:

- b1- modifica, apertura e chiusura di porte;
- b2- demolizione con ricostruzione di tramezzi (ossia tavolati verticali con sola funzione dividente), senza modifica di materiali;
- b3- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai, ai fini della coibentazione termica ed acustica;
- b4- opere per realizzare ed integrare i locali per i servizi igienico-sanitari e tecnologici, purché non comportino modifiche dell'organismo edilizio;
- b5- demolizione con ricostruzione di parti ammalorate delle fondazioni con o senza modifiche dei materiali;
- b6- consolidamento di parti di solai, volte e scale, senza modifica dei materiali e delle quote;
- b7- rifacimento dell'armatura minuta del tetto senza modifica di forme e di quote (di imposta e di colmo);

34.3.2.3.2. opere esterne:

- b8- rifacimento e realizzazione di tinteggiature, intonaci, rivestimenti e pavimenti, da eseguire con modalità e materiali tradizionali, anche con caratteristiche diverse da quelle esistenti;
- b9- sostituzione di infissi e serramenti con l'impiego di materiali tradizionali anche se con caratteristiche diverse da quelle esistenti e con la possibilità di messa in opera di infissi con doppio vetro a camera, di doppi infissi e inferriate;
- b10- rifacimento e sostituzione delle coperture, di grondaie e canne fumarie con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali;
- b11 - inserimento di vespai, isolamenti termo-acustici e altre impermeabilizzazioni;
- b12- sostituzione di pavimentazioni e recinzioni, con modalità e materiali uguali a quelli esistenti o tradizionali.

34.3.3. c) Restauro

34.3.3.1. Sono qualificati interventi di restauro, quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell'organizzazione tipologico formale del complesso edilizio ed alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità entro una destinazione d'uso compatibile. L'intervento comprende inoltre il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d'uso, nonché l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.

34.3.3.2. In particolare sono interventi di restauro:

- c1- interventi sulle strutture non resistenti interne e su altre parti esterne, purché nel rispetto degli elementi edilizi e morfologici caratteristici;
- c2- modificazione di elementi della struttura resistente, compatibile con il comportamento statico globale dell'organismo edilizio, nel rispetto della tipologia costruttiva originaria;
- c3- eliminazione di elementi e parti incongrue che alterino l'organismo edilizio, nella sua configurazione tipologica formale originaria;

c4- ricostruzione di parti modeste dell'edificio crollate o demolite, purchè nelle dimensioni di altezza e di pianovolumetria e con tipo di materiale e modalità di muratura identiche a quelle della scheda di rilevamento eseguita dal Pdp.

34.3.4. d) Risanamento conservativo

34.3.4.1. Sono qualificati interventi di risanamento conservativo quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia nonché all'adeguamento, all'uso moderno dell'intero organismo degli edifici migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l'impianto tipologico organizzativo iniziale.

34.3.4.2. In particolare sono interventi di risanamento conservativo:

- d1- modifiche distributive interne anche con alterazione del numero delle unità abitative;
- d2- installazione di impianti tecnologici riguardanti l'intero organismo edilizio: ascensori, montacarichi e simili, impianti idro-sanitari, elettrici e termici centralizzati e che non comportino alterazioni della consistenza fisica dell'edificio e modifiche delle superfici e dei volumi esistenti;
- d3- inserimento di elementi accessori (soppalchi, doppi pavimenti, controsoffittature strutturali, scale interne) purché non comportino modifiche alle destinazioni d'uso e alterazioni delle strutture resistenti.

34.3.5. e) Ristrutturazione edilizia

34.3.5.1. Sono qualificati interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti ad adeguare l'edificio a nuove e diverse esigenze anche in cambio della destinazione d'uso. L'intervento comprende la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico formale, i tipi ed il modo d'uso dei materiali, purchè le murature perimetrali non vengano demolite.

34.3.5.2. In particolare sono interventi di ristrutturazione edilizia:

- e1- riorganizzazione interna delle singole unità immobiliari con modifica degli elementi strutturali non portanti, senza alterazioni dei volumi e delle superfici;
- e2- realizzazione di servizi igienici con aumento del volume esistente;
- e3- rialzamento dell'ultimo piano;
- e4- modifica degli elementi strutturali orizzontali portanti fino allo svuotamento dell'edificio;
- e5- complessiva riorganizzazione distributiva e funzionale dell'edificio esistente;
- e6- ampliamenti: gli interventi consistono in aggiunte di volumi in altezza o in aderenza e tamponamenti di logge coperte, porticati, androni, parti a pilotis, tettoie e coperture sorrette da elementi strutturali puntiformi in generale. Sono considerati ampliamenti gli interventi che non modificano i caratteri tipologici dell'edificio e le destinazioni d'uso. Essi sono possibili solo quando la categoria edilizia di riferimento specifica la loro ammissibilità e il loro preciso dimensionamento.

34.3.6. f) Demolizione e ricostruzione

34.3.6.1. Sono qualificati interventi di demolizione e ricostruzione, quelli rivolti alla sostituzione dell'edificio ovvero interventi di sola demolizione di manufatti. E' costituita dagli interventi più radicali che possono riguardare un edificio, vi si ricorre nel caso di volumi staticamente precari, parzialmente crollati, incongrui architettonicamente o incompatibili per la funzionalità. In certi casi l'intervento si conclude con la demolizione, cioè con la sparizione del volume o dei resti del volume compromesso. Nella maggioranza dei casi alla demolizione segue una ricostruzione che può introdurre diversi caratteri tipologici e modificare sostanzialmente la morfologia dell'edificato.

- f1- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione con caratteristiche tipologiche, volumetriche, funzionali analoghe: si tratta in questo caso di sostituzione parziale;
- f2- demolizione di una parte di edificio e sua ricostruzione modificandone le caratteristiche;
- f3- demolizione totale e costruzione di un nuovo edificio analogo a quello preesistente per tipo, volume e funzione: si tratta in questo caso di sostituzione;

- f4- totale demolizione e costruzione di un nuovo edificio totalmente o in parte difforme da quello preesistente, nei limiti di riferimento previsti nelle rispettive categorie;
- f5- ricostruzione in tutto o in parte di manufatto fatiscente o costruzione di parti crollate o demolite, purchè le dimensioni planovolumetriche non siano sostanzialmente dalla scheda di rilevamento eseguita dal PdP.

34.3.7. Definizioni

Ai fini dell'attuazione di tutte le tipologie di intervento edilizio previste dal Pdp si formulano le seguenti definizioni:

- 34.3.7.1. volumetria esistente, che corrisponde al volume fisico dell'edificio comprensivo delle parti emergenti e sottostanti al profilo naturale del terreno, e ricompreso tra il piano di calpestio del piano terra, o interrato, se esistente, e l'estradosso del primo perlinato del tetto;
- 34.3.7.2. nuova volumetria, nella quale debbono essere ricompresi tutti i nuovi volumi realizzati, anche se sottostanti il piano naturale di campagna od il piano di spiccato della costruzione, fatti salvi i volumi tecnici;
- 34.3.7.3. volumi tecnici: non sono ricompresi nella nuova volumetria, i cc.dd. volumi tecnici, corrispondenti a porzioni volumetriche, prive di autonoma utilizzabilità e segnatamente alle bocche di lupo, alle intercapedini di larghezza massima pari a 60 cm, alle scale esterne di emergenza purchè non contenute in un vano, ed eventuali strutture a torretta emergenti dalla copertura dell'edificio per il contenimento di parti impiantistiche elettriche, di vani ascensore o di aerazioni esterne;
- 34.3.7.4. superficie coperta: corrisponde alla proiezione del sedime dell'edificio al netto degli aggetti (sporti di gronda, terrazzi, balconi e simili);
- 34.3.7.5. tettoia: elemento di copertura fisso sostenuto da uno o più elementi di sostegno. Le tettoie da realizzare in fregio a corpi edificiali esistenti costituiscono volume urbanistico e consumano le potenzialità di incremento volumetrico ammesse dalle presenti norme per i singoli edifici. A tal fine il calcolo della volumetria avviene in analogia alle definizioni di cui sopra. Le tettoie esistenti non sono invece computabili nella volumetria esistente alla quale rapportare le percentuali di incremento volumetrico ammesso. Le tettoie che costituiscano manufatti autonomi vanno considerati quali "interventi edilizi ex novo" vietati ai sensi dell'art. 5.1.13 delle presenti norme di attuazione; fanno eccezione a tali prescrizioni i manufatti definiti legnaie-deposito ai sensi dell'articolo 34.10.16

34.4. Per tutte le tipologie di intervento sopra menzionate gli interventi nella sistemazione delle aree non edificate (attraverso opere di piantagione, trattamento del terreno, pavimentazioni, ecc.), comprendenti anche la costruzione di infrastrutture, impianti e attrezzature pubbliche in superficie ed in profondità, sono ammessi solo secondo le seguenti prescrizioni:

- 34.4.1. - entro l'area parco non è consentito creare nuove recinzioni eccettuate le ipotesi nelle quali la loro installazione sia giustificata da motivi di sicurezza, di gestione veicolare, e attività zootecnica, nè ridurre a giardino ornamentale i loro resedi; è pertanto vietato collocare o insediare sculture, impianti di illuminazione notturna, vialetti, ecc..
- 34.4.2. - per il rinnovo, la modificazione ed il nuovo impianto del manto vegetale superficiale non destinato ad usi produttivi si farà sempre uso delle specie fioristiche locali;
- 34.4.3. - è consentito il rinnovo e la sostituzione dei materiali, anche sciolti, che costituiscono il manto originale di copertura del suolo, con preferenza verso il mantenimento ove possibile del cotico erboso;
- 34.4.4. - possono essere previsti modesti movimenti di terra, con sottrazione ed accumulo di materiale, previo rinverdimento e rinaturalizzazione dell'intervento, ivi compreso il ripristino e la nuova realizzazione di opere di sostegno e ancoraggio e consolidamento dei terreni;
- 34.4.5. - sono consentite altresì le opere per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti liquidi e solidi, nonchè le opere necessarie per la posa in opera di cavi e per l'intubazione e/o la deviazione delle acque superficiali e sotterranee, con le stesse cautele sopra menzionate;
- 34.4.6. - qualsiasi intervento di sistemazione esterna che comporti la modifica permanente dello stato dei luoghi o l'inserimento di arredi vari quali fontane, barbecue, giochi, ecc., deve essere

sottoposto a specifica autorizzazione del Parco. A tal fine tali interventi devono essere raffigurati in un'apposita tavola progettuale evidenziante, in scala adeguata e con i prescritti dettami, tutte le soluzioni concernenti i singoli interventi da effettuare, con particolare riferimento alle soluzioni relative all'attacco a terra della costruzioni. In particolare dovranno essere puntualmente dettagliate le caratteristiche tipologiche e costruttive, nonché le tipologie di materiali le quali dovranno corrispondere a quelle tipiche della zona interessata all'intervento di sistemazione. Nella effettuazione di tali scelte progettuali sarà altresì necessario attenersi alle indicazioni riportate nel documento "Il patrimonio edilizio nel Parco Naturale Adamello Brenta";

34.4.7. - sono invece ammesse, salvo diversa prescrizione di zona e sempre con l'applicazione dei "Criteri per l'esercizio della tutela ambientale negli ambiti considerati dalla normativa del Piano Urbanistico Provinciale", le cabine di trasformazione, le centraline telefoniche, le linee di trasporto dell'energia a bassa tensione, gli impianti solari per l'energia elettrica, le linee telefoniche, sempre con le cautele di cui all'Art. 31 L.P. 6.5.88 n. 18.

34.4.8. – è inoltre ammessa la realizzazione di ricoveri permanenti per la tradizionale attività di allevamento di piccoli animali domestici (polli, conigli, ecc.) aventi altezza massima al colmo di m. 1,50 e per una superficie massima di mq 4,00; tali manufatti dovranno essere realizzati in legno. Per quanto concerne l'apicoltura, è ammessa la collocazione di apiari mobili e temporanei in quanto funzionali alla pratica del nomadismo.

34.5. Il Pdp individua con apposito segno grafico (Tav. 37) gli areali entro cui il Parco attiverà - ai sensi del 2° comma Art. 24 L.P. 18/88 - Programmi di recupero edilizio e funzionale, allo scopo di specificare destinazioni d'uso integrate e diversificate di particolari complessi insediativi che per aggregazione, dimensione e qualità dei diversi manufatti, necessitano di politiche unitarie di intervento. I Programmi anzidetti potranno prevedere tipologie di intervento più rigorosi rispetto a quelli dell'intervento ammesso dal Pdp sugli immobili nei medesimi ricompresi, nonché particolari limitazioni rispetto agli aumenti volumetrici ammissibili.

Il programma di recupero per il perseguimento delle finalità al medesimo sottese potrà pertanto formulare prescrizioni tese a disciplinare secondo le modalità evidenziate dal programma stesso tutte le caratteristiche esterne ed interne dei manufatti ricompresi nel relativo perimetro.

In ogni caso il programma di recupero potrà imporre la conservazione di determinate tipologie costruttive (riferite, per esempio, alla copertura, agli intonaci, ecc.), il rispetto delle formetrie dell'edificio, la riqualificazione degli spazi pertinenziali e comuni.

34.6. I Programmi di recupero edilizio e funzionale dovranno contenere :

34.6.1. 1) stralcio dell'azzonamento di PdP, nonché le Norme di attuazione ed i vincoli relativi alla zona di intervento ed a quelle circostanti;

34.6.2. 2) documenti attestanti le proprietà, estratto originale di mappa catastale delle particelle e dei manufatti edilizi per i quali viene proposto l'intervento;

34.6.3. 3) estratto planimetrico con la delimitazione dell'area oggetto di intervento;

34.6.4. 4) la documentazione cartografica alle varie scale 1:2000 aereofotogrammetrico, 1:500 a curve di livello con equidistanza non superiore a ml. 1 aggiornata alla data di presentazione del Programma di recupero, 1:200 sui singoli immobili esistenti, nonché sezioni e prospetti alle stesse scale che rappresentino lo stato attuale dell'area di intervento, con l'indicazione degli eventuali spazi, attrezzature ed infrastrutture pubbliche e/o di uso pubblico già esistenti compresi eventuali acquedotti, gasdotti, elettrodotti e linee elettriche e telefoniche, fognature;

34.6.5. 5) documentazione fotografica esauriente che illustri l'oggetto dell'intervento in ogni suo aspetto;

34.6.6. 6) eventuale relazione sulle analisi socio-economiche e storiche;

34.6.7. 7) relazione illustrativa degli obiettivi, dei criteri e delle modalità attuative degli interventi di recupero;

34.6.8. 8) elaborati di progetto, planimetrici ed altimetrici in opportune scale ed esaurientemente quotati, da cui risultino fra l'altro:

- 34.6.8.1. le destinazioni d'uso dei singoli manufatti edilizi esistenti e l'indicazione delle relative quantità;
- 34.6.8.2. le destinazioni d'uso e gli schemi tipologici, funzionali e costruttivi, le volumetrie e le superfici coperte di tutte le opere e di tutte le attrezzature previste o comunque facenti parte dell'area oggetto di piano, le distanze tra i manufatti e tra questi ed i confini, le aree di pertinenza dei singoli edifici, le altezze, il numero dei piani;
- 34.6.8.3. le sedi viarie veicolari e pedonali e le relative superfici a verde di corredo;
- 34.6.8.4. gli spazi di sosta e di parcheggio;
- 34.6.9. 9)- gli elaborati tecnici relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria previste compresi quelli relativi allo smaltimento dei liquami ed al raccordo con la fognatura principale o altri impianti, alla distribuzione dell'energia elettrica (con indicazione del luogo e delle modalità di allacciamento), all'approvvigionamento idrico, nonchè ai movimenti di terra, alle pavimentazioni delle aree pubbliche e/o di uso pubblico e alle essenze vegetali delle aree a verde pubblico;
- 34.6.10. 10) gli elaborati grafici dovranno essere corredati di tabelle indicanti:
- 34.6.10.1. la superficie delle varie aree e la loro incidenza percentuale rispetto al totale dell'area interessata;
- 34.6.10.2. i parametri urbanistici proposti ed il loro confronto con le norme di attuazione del PdP;
- 34.6.10.3. le quantità di volume esistenti per gli edifici in essere con la distinzione dei volumi per le varie funzioni e destinazioni previste e dei volumi dentro e fuori terra;
- 34.6.10.4. le quantità di superficie coperta delle singole aree o parti di aree;
- 34.6.10.5. il numero complessivo dei vani previsti ed il numero degli abitanti ipotetici calcolati sulla base di 1 abitante ogni 100 mc di volume residenziale;
- 34.6.11. 11) le norme di attuazione del Programma di recupero;
- 34.6.12. 12) gli elementi catastali delle proprietà soggette eventualmente ad esproprio e l'ordine di successione degli espropri e dei lavori;
- 34.6.13. 13) la relazione contenente le previsioni finanziarie di massima e l'indicazione delle quote di spesa e dei tempi degli interventi da effettuare dagli operatori pubblici e/o privati ivi compresi gli interventi comunali eventualmente compresi;
- 34.6.14. 14) lo schema (o gli schemi) di convenzione fra Comune e proprietari per regolare fra l'altro:
- 34.6.14.1. le destinazioni d'uso;
- 34.6.14.2. i contributi per opere di urbanizzazione e le eventuali quote di essi da assolvere mediante cessione di aree e/o esecuzione diretta dei lavori;
- 34.6.14.3. le sanzioni a carico degli operatori in caso di inadempienza.
- 34.7. I Comuni assumono le presenti norme come elaborato integrativo del proprio strumento urbanistico, ai sensi del 2° comma dell'Art. 23 L.P. 6.5.88 n. 18.
- 34.8. Fino al momento in cui i programmi di recupero edilizio e funzionale non saranno redatti e approvati, sono consentiti, in via esclusiva, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
- 34.9. Nel solo caso degli edifici compresi nella riserva speciale S2 (lago di Tovel) valgono i disposti di cui all'Art. 8 delle presenti Norme.
- 34.10. Il PdP dispone per ciascuno degli edifici esistenti nel Parco le seguenti prescrizioni, specificate come previsione progettuale rispetto alle condizioni di stato preesistenti, in riferimento alla seguente classificazione che trova riscontro nell'elenco manufatti allegato al pdp.
- 34.10.1. I - MANUFATTO INCONGRUO
- 34.10.1.1. Manufatto incongruo, edificio con destinazione in contrasto con l'ambiente, rudere diverso dal caso successivo. Si tratta di una casistica relativamente ampia, comprendente di norma edifici che posseggano caratteristiche di materiali o di localizzazione fortemente lesive

del paesaggio, oppure di fabbricati abbandonati, la cui destinazione d'uso originaria (opifici, magazzini, rimesse, ecc.) non è più praticabile entro le attuali destinazioni d'uso del suolo.

34.10.1.2. Per gli edifici abusivi non condonati, il Parco segnala il caso al Sindaco territorialmente competente, il quale provvederà all'adozione dei provvedimenti previsti dalla L.P. 22/91.

34.10.1.3. Nel solo caso dei depositi a servizio delle teleferiche è consentita la demolizione e ricostruzione in pari volume, ma con criterio di adeguato inserimento visuale e paesaggistico, con preferenza verso l'appoggio e integrazione a edifici limitrofi esistenti.

34.10.1.4. A seguito della verifica di cui all'art. 3.1.4. delle presenti norme, tutti gli edifici incongrui saranno demoliti con le seguenti modalità:

34.10.1.4.1. - per i fabbricati risultati abusivi non condonati questi saranno acquisiti dalla competente Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 122 L.P. 22/91 e successivamente rimossi;

34.10.1.4.2. - per tutti gli altri manufatti, questi saranno acquistati in proprietà da parte del Parco e demoliti; per la durata del vincolo valgono le norme di cui all'art. 21 della L.P. 22/93; in caso di decadenza del vincolo gli stessi saranno successivamente ricompresi in classe III "edificio da confermare con migliorie tipologico-architettoniche".

34.10.1.5. I manufatti incongrui, i quali presentino una destinazione equipollente a quella dei manufatti tecnologici (classe VII), possono essere riclassificati mediante il PAG, tenendo conto di criteri classificatori individuati da un apposito Regolamento approvato contestualmente al PAG stesso, nell'ambito del quale possono essere rideterminate, in diminuzione, le volumetrie esistenti. L'effetto della riclassificazione operata dal PAG cesserà automaticamente, con conseguente assoggettamento alla disciplina propria dei manufatti incongrui, ove, entro il termine di anni uno dalla approvazione del PAG, non venga effettuata una riqualificazione architettonica del manufatto, secondo le modalità, di volta in volta, prescritte dal Parco.

34.10.1.6. La norma anzidetta è applicabile ai soli manufatti aventi la funzione tipica di quelli tecnologici esistenti nonché a quelli aventi funzione di deposito per i rifugi non serviti da teleferica, la cui necessità di conservazione sia stata accertata. Ove vengano introdotte modifiche al manufatto riclassificato, tali da far venir meno la relativa connotazione di manufatto tecnologico, ossia di bene a servizio di altro bene principale, il medesimo verrà nuovamente soggetto alla disciplina urbanistica propria dei manufatti incongrui.

34.10.2. II – RUDERE

34.10.2.1. Rudere in cui è fatto divieto di qualsiasi intervento, salvo eliminazione di eventuali pericoli di crollo.

34.10.2.2. La ricostruzione dei ruderi è vietata, salvo i casi seguenti:

34.10.2.2.1. - nuova destinazione d'uso specificatamente prevista dal PdP nella Tav. 38;

34.10.2.2.2. - nelle zone B6, qualora il rudere insista su un appezzamento di terreno agricolo, con la condizione che si obblighi il proprietario alla regolare coltivazione o allo sfalcio dei prati di tutte le unità catastali di pertinenza. Di tali impegni dovrà essere fatta esplicita menzione nella concessione edilizia come condizioni accettate per l'esecuzione delle opere. E' facoltà delle Amministrazioni comunali procedere all'esecuzione coatta delle stesse a spese del richiedente non ottemperante. In questi casi è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 180 mc.

34.10.2.2.3. - nelle zone B4, qualora non sussistano strutture idonee per consentire l'espletamento delle attività di alpeggio. I ruderi individuati in Tav. 37 sono ricostruibili in via prioritaria, anche mediante interventi promossi dal Parco. Per i pascoli ovi-caprini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 30 mq. eventualmente derogabile, nel caso di presenza di consistenti murature in elevazione. Per i pascoli bovini è consentita soltanto la ricostruzione di un solo piano fuori terra, utilizzando il sedime dell'antico fabbricato, fino ad un massimo complessivo di 100 mq.;

34.10.2.2.4. - nelle zone B1, con le modalità esecutive di cui al punto precedente, qualora sia dimostrata nei fatti la ripresa dell'attività pascoliva.

34.10.2.3. Nel caso di cessazione dell'attività pastorale, gli edifici ricostruiti dovranno essere ridestinati entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).

34.10.2.4. I limiti volumetrici di cui ai commi precedenti, non si applicano nel caso di edifici con consistenti murature in elevazione, individuati quali "edifici cadenti" con apposito segno nell'Elenco manufatti. Debbono ritenersi tali i manufatti caratterizzati dalla presenza di strutture murarie perimetrali in elevazione, aventi una altezza fino alla quota di imposta delle strutture lignee del tetto della costruzione (dormiente in falda), le quali consentono il riscontro degli esatti limiti planivolumetrici dell'edificio preesistente, nonché della relativa caratterizzazione architettonica; per tali manufatti pertanto è possibile il recupero nel rispetto delle dimensioni planivolumetriche preesistenti. E' peraltro vietata qualsiasi modifica del sedime della costruzione.

34.10.3. III - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MIGLIORIE TIPOLOGICO-ARCHITETTONICHE

34.10.3.1. Edificio da confermare, ma con obbligo di migliorie di tipo ambientale e/o architettonico; i proprietari sono tenuti a proporre interventi di riqualificazione nel caso che intendano intraprendere interventi soggetti a concessione o dia edilizia al Comune di appartenenza. A tali fini o per soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 10% del volume, con un massimo di 100 mc.

34.10.3.2. E' ammessa la destinazione residenziale. Sono ammesse tutte le tipologie d'intervento, compresa la modifica delle sagome architettoniche.

34.10.4. IV - EDIFICIO DA CONFERMARE CON MANTENIMENTO TIPOLOGICO

34.10.4.1. Sono edifici tradizionali o comunque non in contrasto con l'ambiente dove sono inseriti, dove è comunque ammessa la destinazione residenziale. Eventuali modificazioni non dovranno alterare l'impostazione tipologica e la conformazione architettonica esistente. Unicamente per il soddisfacimento di esigenze igienico-sanitarie è ammesso un aumento volumetrico una-tantum del 5% del volume esistente, con un massimo di 100 mc. Tutte le tipologie di intervento sono ammesse, nei limiti di quanto sopra esposto. Gli eventuali aumenti volumetrici dovranno essere in sintonia con la tipologia del manufatto e con le tecniche costruttive proprie della zona.

34.10.5. V - EDIFICI DI PARTICOLARE PREGIO

34.10.5.1. Edificio tipico del contesto ambientale e/o culturale, di particolare pregio architettonico e tipologico, di cui si prevede un'attenta conservazione e la conferma dell'uso attuale, anche con un possibile interessamento dell'Ente Parco ai fini della promozione delle necessarie opere di restauro e conservazione attiva (incentivi alla conservazione).

34.10.5.2. Gli interventi ammessi sono: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo.

34.10.5.3. E' ammessa, quale nuova destinazione possibile, l'uso residenziale qualora esso non comporti sensibili alterazioni dei prospetti esterni.

34.10.6. VI - ALTRI EDIFICI DA CONFERMARE

34.10.6.1. Edifici che, pur non costituendosi come parte essenziale ed integrante del contesto tradizionale, svolgono ruoli attivi consolidati, da confermare nell'uso attuale senza necessità di modificazioni.

34.10.6.2. Gli interventi ammessi sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e demolizione.

34.10.6.3. L'Ente Parco, in accordo con l'Ente proprietario, potrà porre in essere particolari iniziative per l'eventuale valorizzazione culturale di alcuni dei manufatti di questa tipologia, scelti fra quelli più caratteristici.

34.10.7. VII - MANUFATTO TECNOLOGICO

34.10.7.1. I manufatti tecnologici particolari, che sono necessari per lo svolgimento di specifiche funzioni, vedono confermate le destinazioni d'uso attuali. Tuttavia, rilevato che essi presentano di norma un rilevante impatto paesaggistico, sono previste tutte quelle migliorie che ne possano migliorare l'inserimento ambientale.

34.10.7.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento, comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso del manufatto.

34.10.7.3. Negli interventi dovrà essere particolarmente curato l'inserimento ambientale e paesaggistico, nella ricerca di una minimizzazione degli impatti visuali.

34.10.7.4. Al definitivo venir meno della destinazione del bene o dell'attività principale al cui servizio è posto il manufatto tecnologico o della particolare funzionalità della struttura stessa, consegue l'obbligo di relativo smantellamento.

34.10.8. VIII - MALGA ATTIVA

34.10.8.1. E' costituita da edifici vari (stallone, cascine, porcilaia, ecc.) specificatamente destinati a supporto delle attività di monticazione e pertanto da confermare nella destinazione d'uso attuale.

34.10.8.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento comprese le modifiche volumetriche strettamente necessarie all'uso specifico del manufatto. In ogni intervento saranno salvaguardati gli aspetti architettonici e tipologici tipici della cultura alpina.

34.10.8.3. E' ammesso l'esercizio dell'attività di agriturismo nelle malghe in esercizio di monticazione, nonché la vendita di prodotti agro-pastorali locali, prodotti tipici artigianali e souvenirs, nonché prodotti alimentari da asporto e di immediato consumo e la somministrazione di alimenti e bevande. Nel caso di cessazione anche parziale dell'attività pastorale, gli edifici possono essere ridestinati esclusivamente entro le attività previste dai successivi paragrafi IX (da destinare al turismo sociale) e X (di servizio al Parco).

34.10.9. IX - EDIFICIO DA DESTINARE AL TURISMO SOCIALE

34.10.9.1. Edificio da confermare nell'uso attuale, ma con possibilità di ridestinazione a nuove funzioni legate ad attività di turismo sociale, esercitata da soggetti diversi, ma legato alle attività del Parco o per gli scopi perseguiti dallo stesso. Sono assimilabili a queste attività, secondo gli usi locali, anche quelle svolte direttamente dalle amministrazioni locali o dall'associazionismo locale.

34.10.9.2. La Giunta Esecutiva, d'intesa con i proprietari, potrà emettere apposito regolamento per l'uso e la gestione di questi edifici, ai sensi del comma 2 dell'Art. 24 della L.P. 18/88.

34.10.9.3. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento, il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.

34.10.10. X - EDIFICIO DI SERVIZIO AL PARCO

34.10.10.1. Edificio da confermare nell'uso attuale ma con possibilità, previa acquisizione in proprietà o in uso, in accordo con l'Ente proprietario, di destinazione, anche parziale, a servizio dell'Ente Parco per le proprie finalità di gestione. Per motivate esigenze i Programmi Annuali di Gestione hanno la facoltà di inserire di volta in volta ulteriori edifici in questa classe, previo accordo con l'Ente proprietario.

34.10.10.2. Gli interventi ammessi riguardano: la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il consolidamento e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia e la ricostruzione.

34.10.10.3. Per i casi in cui si sia verificato l'intervento del Parco per la rimessa in pristino del fabbricato, qualora decada la convenzione di messa a disposizione del bene a favore del Parco, è prevista la destinazione ad uso pubblico con esclusione di attività residenziali, turistiche e commerciali.

34.10.11. XI - BIVACCO

34.10.11.1. I bivacchi del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco A) dell'Art. 33. Vi sono ammesse tutte le tipologie di intervento edilizio previste compresa la ricostruzione. E'

consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, purchè migliorativi dell'inserimento del manufatto nel contesto ambientale e nel paesaggio, ai sensi dell'Art. 7 L.P.8/93.

34.10.12. XII - RIFUGIO ALPINO

34.10.12.1. I rifugi alpini del Parco Adamello Brenta sono quelli di cui all'elenco B) dell'Art. 33. E' escluso ogni aumento di ricettività sotto qualsiasi forma, mentre è consentito un adeguamento tecnico-funzionale delle unità immobiliari, anche attraverso minimi aumenti di volume, necessari al rispetto delle norme in vigore, con riguardo alle strutture e dotazioni di cui all'art. 9 della L.P. 8/93, con particolare riguardo alla realizzazione di eventuali impianti tecnologici e di servizi igienici.

34.10.12.2. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.10.12.3. Ai sensi dell'Art. 31 L.P. 18/88, i rifugi alpini potranno dotarsi, ove le condizioni locali ed ambientali lo consentano, di piccoli impianti idroelettrici di potenza inferiore a 20 Kw, sempre con l'espressione dei pareri suddetti.

34.10.13. XIV - ALTRE STRUTTURE RICETTIVE E TURISTICHE

34.10.13.1. Gli edifici a destinazione turistica, quali bar-ristoro e strutture ricettive, sono quelli di cui all'elenco D) dell'Art. 33.

34.10.13.2. Al fine di perseguire un miglioramento degli aspetti funzionali ed architettonici, è ammesso una-tantum un aumento dimensionale degli immobili fino ad un massimo del 10 % del volume esistente e comunque per una quantità complessiva unitaria non superiore a 200 mc., salvo deroghe eccezionali da sottoporre alla preventiva approvazione della Giunta Esecutiva.

34.10.13.3. Sono ammesse tutte le tipologie di intervento previste.

34.10.13.4. All'esterno di tali esercizi sono ammesse attrezzature di carattere temporaneo sotto forma di tende ombreggianti o serie di ombrelloni che potranno svilupparsi su non più di due lati contigui del pubblico esercizio; uno specifico Regolamento, adottato tramite il Programma annuale di gestione, detterà prescrizioni relative a dimensioni massime, materiali e colori.

34.10.14. XV - EX RUDERE

34.10.14.1. L'ex rudere corrisponde all'edificio riedificato in corrispondenza di ruderi preesistenti, a sensi dell'art. 34.10.2. delle norme di attuazione del Pdp. I manufatti vengono classificati automaticamente quali "ex ruderi", in conseguenza dell'effettuazione degli interventi di riedificazione previsti dalla norma pianificatoria anzidetta, senza necessità di qualsivoglia modifica della relativa tipologia nell'elenco manufatti allegato al Pdp ad opera di revisioni e varianti del piano stesso.

34.10.14.2. Su tali manufatti è vietato qualsiasi aumento volumetrico, e rimangono fermi gli obblighi imposti al momento della legittimazione dell'intervento riedificatorio.

34.10.15. XVI – LEGNAIE-DEPOSITO

34.10.15.1. E' consentita, all'interno del territorio del Parco la realizzazione di manufatti ad uso legnaia – deposito, non costituenti volume urbanistico, esclusivamente a servizio degli edifici ricompresi nelle classi "III – IV – V – VIII - IX – X – XII – XIV e XV" che ne siano sprovvisti alla data di prima adozione del presente piano, e nel rispetto dei limiti che seguono.

34.10.15.2. E' consentita la costruzione di un unico manufatto accessorio (legnaia deposito) a servizio di ciascun edificio avente la classificazione sopra evidenziata, anche se diviso in più porzioni materiali oppure se costituito da particelle edificiali contigue.

34.10.15.3. La possibilità di realizzazione di legnaie-deposito è subordinata alla preventiva eliminazione, entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore delle presenti norme, di manufatti incongrui presenti sul territorio del Parco, ove il proprietario dell'intero, o di parte dell'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia sia proprietario, anche di manufatti incongrui di cui all'art. 34.10.1.

34.10.15.4. Nel caso che l'edificio per il quale è richiesta la costruzione di legnaia appartenga a più proprietari, la costruzione della legnaia sarà assentita solo previo accordo scritto tra tutti i comproprietari.

34.10.15.5. La superficie coperta della struttura non potrà superare il 15% del sedime dell'edificio a servizio del quale la stessa viene realizzata e non potrà, in ogni caso, superare una superficie complessiva di 12 mq..

34.10.15.6. In sede di emanazione del parere di competenza del Parco, il medesimo verificherà, di volta in volta, se la costruzione del manufatto accessorio, da fruire quale legnaia, possa essere effettuato in aderenza all'edificio principale, o mediante la creazione di un autonomo manufatto, distaccato dal medesimo. Nella seconda ipotesi la legnaia – deposito, dovrà essere ubicata a una distanza massima di ml 20 dall'edificio principale e dovrà avere un distacco minimo dal medesimo pari a m. 3,00, salvo indicazioni diverse in considerazione di particolari esigenze di tutela paesaggistico-ambientale.

34.10.15.7. Nel caso in cui la legnaia venga costruita in aderenza all'edificio principale essa dovrà presentare almeno due facce aperte, mentre qualora la legnaia costituisca un manufatto autonomo essa dovrà presentare almeno tre facce aperte; nell'ambito di tale struttura può essere previsto il tamponamento parziale del manufatto ai fini della realizzazione, all'interno del relativo sedime, di un locale deposito chiuso, purchè avente una superficie massima non superiore a 1/3 della superficie complessiva della struttura; nel caso tali manufatti si pongano a servizio di un fondo prativo di dimensioni superiori ad un ettaro la superficie del locale chiuso potrà essere ampliato fino al 50% della superficie complessiva e per una superficie comunque non superiore a mq 4.

34.10.15.8. Le caratteristiche tipologiche del manufatto previsto dal presente articolo saranno definite tramite uno specifico Regolamento approvato nell'ambito del Programma annuale di gestione. Non sono consentiti, in aggiunta alle legnaie aventi i limiti e le conformazioni anzidette, tettoie aperte attigue.

34.10.15.9. Non è consentita la possibilità di realizzazione di legnaie a servizio di edifici che abbiano un ingombro volumetrico non superiore a 60 mc.

34.10.15.10. La possibilità di realizzazione dei manufatti anzidetti, per le costruzioni ricomprese all'interno delle aree soggette a programmi di recupero edilizio e funzionale, può essere consentita, in via esclusiva, dai programmi stessi, ove ritenuta compatibile con i fini perseguiti dal programma stesso.

CAPO VI - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA, SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 35 - ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

35.1. Il Parco promuove e coordina la ricerca scientifica da svolgersi entro il territorio di competenza o per le materie ed i soggetti ambientali afferenti le risorse disponibili e le loro potenzialità d'uso. Il Parco stabilisce accordi con gli istituti di ricerca ai vari livelli per analisi mirate alla soluzione di particolari problemi ambientali; promuove il censimento, la schedatura dei beni ed il rilevamento sistematico delle diversità ambientali su idonea base cartografica, partendo dalla disponibilità di dati raccolti per la stesura del PdP.

35.2. Il Parco promuove la conoscenza e la ricerca storica sulle origini e lo sviluppo degli insediamenti umani presenti nel territorio, delle pratiche colturali e di governo dei pascoli, del bosco e dei coltivi, indicando ad esempio delle prossime generazioni i risultati positivi conseguiti e storicamente documentati.

35.3. Il Parco collabora con la Provincia Autonoma di Trento alla raccolta delle memorie della Prima Guerra Mondiale sia con la documentazione dei reperti disponibili, sia con la segnalazione sul terreno dei fatti storici più rilevanti del conflitto, sia con il recupero dei manufatti esistenti.

Il Parco cura la divulgazione periodica sia dei risultati conoscitivi della ricerca scientifica sia delle implicazioni e scelte gestionali che da questi possono conseguire alla propria azione di governo del territorio, in favore di uno sviluppo durevole, secondo gli auspici dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura e delle sue Risorse (IUCN).

35.4. Il Parco promuove la ricerca scientifica volta ad approfondire le conoscenze riguardo ai processi biotici e abiotici che regolano l'omeostasi e l'evoluzione naturale degli ecosistemi, con particolare attenzione a gli aspetti riguardanti la fauna e la flora. In particolare verranno incentivati gli studi finalizzati alla

determinazione delle caratteristiche ecologiche e demografiche delle popolazioni presenti con lo scopo di favorirne la conservazione.

ART. 36 - SANZIONI

36.1. Ogni violazione dei vincoli, dei divieti, delle prescrizioni ed in genere di quanto contenuto nel PdP o nel Programma annuale di gestione, è soggetta alle sanzioni amministrative ed a quanto contemplato dall'Art. 112 L.P. 23.5.2007 n. 11.

ART. 37 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

37.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme, continua ad applicarsi la disciplina urbanistica e territoriale stabilita dagli strumenti di pianificazione provinciale.

37.2. Per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge.

37.3. I Programmi annuali di gestione attueranno il trasferimento delle planimetrie di progetto (tavole 36, 37 e 38) in scala 1:10.000. Il passaggio di scala potrà comportare in alcuni casi maggiori precisioni nella definizione delle singole sottozone senza che ciò costituisca variante al PdP.

37.4. Qualora uno o più Regolamenti previsti dalla L.P. 11/07 dovessero introdurre modifiche nella disciplina delle materie normate dal presente Pdp, il Parco vi si adeguerà tramite l'adozione di una nuova variante tecnica al Piano entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dei Regolamenti stessi.